

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
*	Regolamento (CEE) n. 3732/91 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992 .....	1
*	Regolamento (CEE) n. 3733/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4134/86 relativo al regime di importazione per alcuni prodotti tessili originari di Taiwan .....	4
*	Regolamento (CEE) n. 3734/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che modifica i limiti quantitativi fissati dai regolamenti (CEE) n. 4136/86, n. 2135/89 e n. 1925/90 relativi al regime d'importazione di taluni prodotti tessili originari rispettivamente dei paesi terzi, della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica .....	7
	Regolamento (CEE) n. 3735/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	16
	Regolamento (CEE) n. 3736/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	18
	Regolamento (CEE) n. 3737/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso .....	20
	Regolamento (CEE) n. 3738/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso .....	22
	Regolamento (CEE) n. 3739/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate .....	24
	Regolamento (CEE) n. 3740/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate .....	28

Prezzo : 12 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 3741/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate .....	30
Regolamento (CEE) n. 3742/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate .....	33
* Regolamento (CEE) n. 3743/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine .....	36
* Regolamento (CEE) n. 3744/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3670/91 del Consiglio per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati .....	42
* Regolamento (CEE) n. 3745/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo .....	48
* Regolamento (CEE) n. 3746/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio .....	53
* Decisione n. 3747/91/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1991, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1992 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA .....	57
* Regolamento (CEE) n. 3748/91 della Commissione, del 19 dicembre 1991, che proroga il controllo delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone .....	60
* Regolamento (CEE) n. 3749/91 della Commissione, del 19 dicembre 1991, che proroga il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud .....	61
* Regolamento (CEE) n. 3750/91 della Commissione, del 19 dicembre 1991, che proroga misure di sorveglianza a posteriori sulle importazioni, nella Comunità, di calzature originarie di tutti i paesi terzi .....	62
* Regolamento (CEE) n. 3751/91 della Commissione, del 19 dicembre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2523, originari della Cecoslovacchia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio .....	63
* Regolamento (CEE) n. 3752/91 della Commissione, del 19 dicembre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2523, originari della Polonia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio .....	64
* Regolamento (CEE) n. 3753/91 della Commissione, del 19 dicembre 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2941 20 10, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio .....	65

* Regolamento (CEE) n. 3754/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 .....	66
* Regolamento (CEE) n. 3755/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in talune destinazioni, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3146/91 .....	71
* Regolamento (CEE) n. 3756/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3216/91 .....	75
Regolamento (CEE) n. 3757/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico .....	79
Regolamento (CEE) n. 3758/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali .....	81
Regolamento (CEE) n. 3759/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi .....	83
Regolamento (CEE) n. 3760/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	86
Regolamento (CEE) n. 3761/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	88
Regolamento (CEE) n. 3762/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio .....	89
<hr/>	
Avviso ai lettori .....	92

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3732/91 DEL CONSIGLIO**

del 12 dicembre 1991

**recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di preparazioni e conserve di sardine, originarie del Marocco per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco <sup>(1)</sup> prevede, nel protocollo n. 1 all'articolo 4, che le preparazioni e conserve di sardine, dei codici NC ex 1604 13 10 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco, siano importate nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 17 500 tonnellate (peso netto); che per garantire un regolare assorbimento di questo contingente da parte del mercato comunitario, i quantitativi suscettibili di essere collocati su tale mercato non possono superare il 60 % del volume globale del contingente nel corso del primo semestre ed il 35 % di quest'ultimo durante il primo trimestre; che alla fine di ciascuno di questi periodi occorre riversare immediatamente nella riserva comunitaria le quantità non utilizzate dei prodotti in questione che sono state attribuite agli Stati membri e che non sono state utilizzate da questi ultimi;

considerando che questo accordo di pesca scade alla fine del mese di febbraio 1992 e che, in applicazione dell'articolo 12 di detto accordo, le parti contraenti hanno avviato negoziati per concludere eventualmente un nuovo accordo; che nel frattempo occorre aprire il contingente tariffario in questione per il periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992 per una quantità che, calcolata pro rata temporis, ammonta a 4 083 tonnellate;

considerando che nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco <sup>(2)</sup>;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso a tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota di dazio prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione e a tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso;

considerando che il settore delle preparazioni e conserve di sardine deve far fronte in talune regioni della Comunità a costrizioni economiche particolari, in particolare in funzione del peso che può avere la produzione di sardine nell'insieme della struttura produttiva della pesca, le quali giustificano che gli sbocchi commerciali tradizionali dei produttori sui mercati esterni, ed in via prioritaria sul mercato comunitario, non siano intaccati; che queste circostanze economiche specifiche rendono necessario che si mantenga, per il periodo di applicazione del presente regolamento, una ripartizione tra Stati membri del contingente interessato;

considerando che, data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato, da un lato, in base a dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni, i prodotti in questione sono stati importati regolarmente soltanto da taluni Stati membri, mentre non sono state registrate importazioni ovvero sono state registrate sporadiche importazioni negli altri Stati membri; che in questa situazione è opportuno prevedere, in una prima fase, da una parte, l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri effettivamente importatori, garantendo agli altri Stati membri l'accesso al beneficio del contingente tariffario quando vengano effettuate importazioni in questi ultimi; che questo sistema di ripartizione permette anche di garantire la riscossione uniforme dei dazi applicabili;

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 16. 4. 1988, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.

considerando che, per tener conto della possibile evoluzione delle importazioni di detti prodotti negli Stati membri, occorre dividere il volume contingente in due parti, ripartendo la prima fra taluni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri in caso di esaurimento della loro quota iniziale e il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 20 % del volume contingente e stabilire che la seconda parte, che ha un volume dell'80 %, costituisce la riserva comunitaria in cui verranno riversati anche gli eventuali residui delle quote assegnate al momento della ripartizione del volume contingente;

considerando che, per il periodo interessato, le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di questa eventualità ed evitare qualsiasi discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro che abbia totalmente utilizzato la sua quota proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva comunitaria; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, allorché la sua quota complementare è quasi completamente esaurita, e questo per tante volte quante ne permette la riserva; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter

seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se durante il periodo in questione la riserva comunitaria è quasi completamente esaurita, è indispensabile che gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello comunitario qui sotto indicato:

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Volume contingente (in t)	Dazio contingente (in %)
09.1101	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie <i>Sardina pilchardus</i>	4 083 (peso netto)	0

(<sup>1</sup>) Codici Taric: 1604 13 10 \* 10  
1604 20 50 \* 11

Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento (CEE) n. 3189/88.

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

2. La prima parte, di un volume di 816 tonnellate, è ripartita tra taluni Stati membri; i contingenti che, fatto salvo l'articolo 4, sono validi fino al 29 febbraio 1992, ammontano alle quantità sotto indicate:

	<i>in tonnellate</i>
Benelux	74
Danimarca	—
Germania	176
Grecia	9
Spagna	—
Francia	342
Irlanda	—
Italia	48
Portogallo	—
Regno Unito	167

3. La seconda parte che ammonta a 3 267 tonnellate costituisce la riserva comunitaria.

4. Se dei prodotti della specie sono presentati in altri Stati membri con una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, secondo le condizioni enunciate all'articolo 3.

### *Articolo 3*

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all'articolo 2, paragrafo 2 è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle dichiarazioni devono essere trasmesse senza ritardi alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nel volume del contingente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande, se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponi-

bile del volume dei contingenti. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

### *Articolo 4*

Non appena la riserva, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3, è esaurita nella misura dell'80 % almeno, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

In tal caso, essa notifica parimenti la data a decorrere dalla quale andranno effettuati i prelievi sulla riserva comunitaria secondo il disposto dell'articolo 3, secondo comma, a meno che tale disposizione non sia già d'applicazione.

Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a riversare nella riserva la totalità della loro quota iniziale che risultasse non utilizzata a tale data.

### *Articolo 5*

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte per gli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi non appena le pervengono le notifiche, in merito al grado di utilizzazione della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri del volume della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 4.

### *Articolo 6*

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

### *Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. G. M. ALDERS

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3733/91 DEL CONSIGLIO**

del 16 dicembre 1991

**che modifica i limiti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 4134/86 relativo al regime di importazione per alcuni prodotti tessili originari di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'unificazione della Germania intervenuta il 3 ottobre 1990, il regolamento (CEE) n. 4134/86<sup>(1)</sup> è applicabile all'intero territorio tedesco risultante dall'unificazione;

considerando che il 4 dicembre 1990 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a fissare gli adattamenti resi necessari per il 1991 a seguito dell'unificazione precisata per quanto riguarda i quantitativi stabiliti nel suddetto regolamento;

considerando che occorre modificare in conseguenza il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari di Taiwan, fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4134/86, sono modificati, per l'anno 1991, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VAN DEN BROEK

(<sup>1</sup>) GU n. L 386 del 31. 12. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/90 (GU n. L 294 del 25. 10. 1990, pag. 18).

## ALLEGATO

Limiti quantitativi che modificano quelli che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4134/86 per l'anno 1991

[Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1)]

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limiti CEE	Parte Germania
	<b>GRUPO I A</b>				
2	Tessuti di cotone	Taiwan	Tonnellate	6 091	1 440
2 a)	di cui non greggi né imbianchiti	Taiwan	Tonnellate	413	122
3	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco	Taiwan	Tonnellate	8 376	1 665
3 a)	di cui: non greggi né imbianchiti	Taiwan	Tonnellate	641	108
	<b>GRUPO I B</b>				
4	Camicie, camicette, T-shirts e simili a maglia	Taiwan	1 000 pezzi	10 502	4 114
5	Maglie	Taiwan	1 000 pezzi	21 255	5 667
6	Pantaloni tessuti	Taiwan	1 000 pezzi	5 371	3 035
7	Bluse	Taiwan	1 000 pezzi	3 382	2 114
8	Camicie, escluse quelle a maglia	Taiwan	1 000 pezzi	8 876	5 946
	<b>GRUPO II A</b>				
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Taiwan	Tonnellate	245	157
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco	Taiwan	Tonnellate	8 015	2 898
23	Filati di fibre artificiali in fiocco	Taiwan	Tonnellate	4 567	1 206
	<b>GRUPO II B</b>				
12	Calze	Taiwan	1 000 paia	34 291	14 058
13	Mutande, mutandine e slip a maglia	Taiwan	1 000 pezzi	2 659	1 391
14	Mantelli e simili, per uomo, esclusi quelli a maglia	Taiwan	1 000 pezzi	3 310	1 843
15	Cappotti, per donna, esclusi quelli a maglia	Taiwan	1 000 pezzi	2 198	1 371
16	Vestiti e insieme	Taiwan	1 000 pezzi	404	287
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e ragazzo	Taiwan	1 000 pezzi	810	524
18	Accappatoi da bagno, ecc., esclusi quelli a maglia	Taiwan	Tonnellate	1 704	772
21	Eskimo, giacche a vento, giubbotti	Taiwan	1 000 pezzi	5 689	4 147
24	Camicie da notte, pigiami a maglia	Taiwan	1 000 pezzi	3 743	2 248
26	Abiti interi per donna	Taiwan	1 000 pezzi	3 131	2 423
27	Gonne, gonne-pantaloni	Taiwan	1 000 pezzi	1 650	1 061
28	Pantaloni a maglia	Taiwan	1 000 pezzi	1 804	560
68	Indumenti per bambini piccoli (bébés)	Taiwan	Tonnellate	542	210
73	Tute sportive	Taiwan	1 000 pezzi	1 591	761
77	Tute da sci	Taiwan	Tonnellate	303	188
78	Altri indumenti, non a maglia	Taiwan	Tonnellate	4 013	1 953
83	Altri indumenti, a maglia	Taiwan	Tonnellate	892	478

(1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1653/88 (GU n. L 153 del 18. 6. 1988, pag. 1).

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limiti CEE	Parte Germania
	<b>GRUPO III A</b>				
33	Tessuti di filati sintetici	Taiwan	Tonnellate	1 222	490
35	Tessuti di fibre sintetiche continue	Taiwan	Tonnellate	5 957	1 136
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Taiwan	Tonnellate	14 633	3 431
	<b>GRUPO III B</b>				
10	Guanti a maglia	Taiwan	1 000 paia	18 736	5 627
67	Accessori di abbigliamento	Taiwan	Tonnellate	1 078	358
74	Abiti a giacca, completi e insiemi	Taiwan	Tonnellate	219	93
91	Tende	Taiwan	Tonnellate	1 034	354
97	Reti	Taiwan	Tonnellate	915	201
110	Materassi pneumatici, tessuti	Taiwan	Tonnellate	3 500	1 138

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3734/91 DEL CONSIGLIO**

del 16 dicembre 1991

**che modifica i limiti quantitativi fissati dai regolamenti (CEE) n. 4136/86, n. 2135/89 e n. 1925/90 relativi al regime d'importazione di taluni prodotti tessili originari rispettivamente dei paesi terzi, della Repubblica popolare cinese e dell'Unione Sovietica**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'unificazione della Germania intervenuta il 3 ottobre 1990, il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi <sup>(1)</sup>, il regolamento (CEE) n. 2135/89 del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese <sup>(2)</sup> e il regolamento (CEE) n. 1925/90 del Consiglio, del 18 giugno 1990, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche <sup>(3)</sup>, sono applicabili all'intero territorio tedesco risultante dall'unificazione;

considerando che il 4 dicembre 1990 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con i paesi in questione gli adattamenti resi necessari per l'anno 1991, a seguito dell'unificazione precipitata per quanto riguarda i quantitativi stabiliti nei suddetti regolamenti;

considerando che occorre modificare in conseguenza i suddetti regolamenti,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. VAN DEN BROEK

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari di taluni paesi terzi, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 4136/86, sono modificati, per l'anno 1991, come indicato nell'allegato A del presente regolamento.

*Articolo 2*

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese, fissati nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2135/89, sono modificati, per l'anno 1991, come indicato nell'allegato B del presente regolamento.

*Articolo 3*

I limiti quantitativi relativi ai prodotti tessili originari dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fissati negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1925/90, sono modificati, per l'anno 1991, come indicato nell'allegato C del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1215/91 della Commissione (GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 46).

<sup>(2)</sup> GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3057/90 della Commissione (GU n. L 294 del 25. 10. 1990, pag. 15).

<sup>(3)</sup> GU n. L 177 del 10. 7. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 581/91 della Commissione (GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 25).

## ALLEGATO A

Limiti quantitativi che modificano quelli che figurano nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 4136/86 per l'anno 1991

[Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (\*)]

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limiti CEE	Parte Germania
	<b>GRUPPO I A</b>				
1	Filati di cotone	Argentina Bulgaria Corea del Sud India Perù Romania Cecoslovacchia	Tonnellate	4 041 257 878 31 980 8 463 1 145 498	1 378 153 354 5 469 2 673 742 209
2	Tessuti di cotone	Argentina Bulgaria Corea del Sud Ungheria Hong Kong India Indonesia Malaysia Perù Polonia Romania Cecoslovacchia Tailandia	Tonnellate	6 034 1 590 5 579 3 577 13 457 46 111 16 528 4 779 4 638 3 322 4 478 9 216 10 617	1 132 525 1 174 1 622 868 7 141 2 466 2 037 1 354 1 139 1 755 4 886 4 090
2 a)	di cui: non greggi né imbianchiti	Bulgaria Corea del Sud Ungheria Hong Kong India Indonesia Malaysia Polonia Romania Cecoslovacchia Tailandia	Tonnellate	605 704 2 455 11 581 9 504 6 151 1 897 1 126 2 735 — 2 764	177 157 915 702 1 849 986 906 270 1 280 2 110 1 009
3	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco	Corea del Sud Hong Kong Ungheria Malaysia Polonia Romania Cecoslovacchia Tailandia	Tonnellate	4 436 11 169 875 10 069 1 562 1 345 2 306 19 176	561 1 779 219 3 406 362 445 1 370 6 378
3 a)	di cui: non greggi né imbianchiti	Corea del Sud Hong Kong Malaysia Polonia Tailandia	Tonnellate	665 7 481 4 018 1 194 5 039	64 1 226 1 938 272 1 582

(\*) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 768/88 (GU n. L 84 del 29. 3. 1988, pag. 3).

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limiti CEE	Parte Germania
	<b>GRUPPO I B</b>				
4	Camicie, camicette, T-shirts e simili, a maglia	Bulgaria Corea del Sud Hong Kong Ungheria India Indonesia Macao Malaysia Filippine Polonia Romania Cecoslovacchia Tailandia	1 000 pezzi	1 532 12 250 37 005 3 569 32 756 27 788 11 747 7 804 14 235 13 359 19 661 3 004 20 641	800 2 516 11 949 890 7 515 7 159 3 349 1 879 3 622 5 225 9 797 1 140 6 308
5	Maglie	Bulgaria Corea del Sud Hong Kong Ungheria India Indonesia Macao Malaysia Filippine Polonia Romania Cecoslovacchia Tailandia	1 000 pezzi	1 203 27 775 28 197 3 181 20 495 19 497 10 748 3 781 6 627 3 743 12 568 1 842 14 617	504 5 339 11 293 826 3 859 4 548 4 197 833 2 157 867 5 719 818 3 943
6	Pantaloni tessuti	Bulgaria Corea del Sud Hong Kong Ungheria India Indonesia Macao Malaysia Filippine Polonia Romania Sri Lanka Cecoslovacchia Tailandia	1 000 pezzi	595 5 045 53 630 856 4 668 6 868 11 224 5 097 5 599 1 286 4 880 4 524 1 186 4 117	319 1 513 21 094 277 1 452 1 888 5 398 1 856 2 420 427 716 1 499 529 1 759
7	Bluse	Bulgaria Corea del Sud Hong Kong Ungheria India Indonesia Macao Filippine Romania Sri Lanka Cecoslovacchia Tailandia	1 000 pezzi	524 8 521 31 273 701 45 869 5 253 4 386 3 858 822 7 242 300 4 950	177 2 489 18 081 235 15 680 1 431 826 1 433 188 2 140 111 1 492
8	Camicie, escluse quelle a maglia	Bulgaria Corea del Sud Hong Kong Ungheria India Indonesia Macao Malaysia Filippine Polonia Romania Sri Lanka Cecoslovacchia Tailandia	1 000 pezzi	3 224 29 056 48 169 1 376 31 820 8 424 6 573 5 182 4 743 1 958 7 108 5 804 1 109 2 718	2 040 17 011 19 359 478 10 138 2 799 739 1 529 1 873 888 3 763 1 954 540 694

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limiti CEE	Parte Germania
<b>GRUPPO II A</b>					
9	Tessuti ricci e biancheria da toletta	Corea del Sud Ungheria Polonia Cecoslovacchia	Tonnellate	1 111 323 1 432 907	382 142 426 392
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Ungheria India Cecoslovacchia Macao Polonia Romania	Tonnellate	1 564 10 333 1 206 145 1 303 1 046	714 3 421 822 57 493 351
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco	Corea del Sud Malaysia Tailandia	Tonnellate	12 405 6 351 2 312	4 190 2 036 725
32	Velluti	Corea del Sud Hong Kong Cecoslovacchia	Tonnellate	1 967 6 559 2 829	617 774 735
32 a)	di cui: velluti a coste, di cotone	Cecoslovacchia	Tonnellate	2 472	633
39	Biancheria da tavola, esclusa quella a maglia	Hong Kong Ungheria India Macao Cecoslovacchia	Tonnellate	1 446 800 2 650 183 1 097	304 254 686 57 623
<b>GRUPPO II B</b>					
12	Calze	Corea del Sud Hong Kong Ungheria Polonia Romania Tailandia Cecoslovacchia	1 000 paia	126 722 11 645 7 814 9 676 39 510 15 144 8 397	56 625 3 330 2 919 3 661 11 718 5 698 4 498
13	Mutande, mutandine e slip a maglia	Corea del Sud Hong Kong Macao Filippine Polonia Romania Cecoslovacchia	1 000 pezzi	8 653 80 472 6 534 12 679 9 640 17 843 2 841	3 023 27 970 2 435 4 108 5 815 7 991 1 701
14	Mantelli e simili, per uomo, esclusi a maglia	Corea del Sud Bulgaria Polonia Romania Cecoslovacchia	1 000 pezzi	5 710 266 732 993 255	2 613 95 244 244 114
15	Cappotti, per donna, esclusi quelli a maglia	Corea del Sud Bulgaria Ungheria India Macao Filippine Polonia Romania Cecoslovacchia	1 000 pezzi	7 321 522 801 3 409 364 1 661 1 144 1 534 577	2 286 198 286 979 115 569 381 560 225
16	Vestiti e insiemi	Corea del Sud Hong Kong Ungheria Macao Polonia Romania Cecoslovacchia	1 000 pezzi	869 2 215 661 372 762 2 093 502	237 1 036 164 109 248 443 251

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limiti CEE	Parte Germania
17	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e ragazzo	Corea del Sud	1 000 pezzi	2 658	670
		Ungheria		647	190
		Cecoslovacchia		476	190
		Romania		1 121	317
18	Accappatoi da bagno, ecc., esclusi quelli a maglia	Corea del Sud	Tonnellate	1 298	544
		Hong Kong		6 927	3 005
		Macao		3 565	1 346
		Polonia		948	319
		Cecoslovacchia		585	232
19	Fazzoletti	Cecoslovacchia	1 000 pezzi	25 107	9 235
		Ungheria	Tonnellate	450	150
		Macao		577	169
21	Eskimo, giacche a vento, giubbotti	Corea del Sud	1 000 pezzi	11 804	4 229
		Hong Kong		16 597	7 552
		Macao		530	140
		Filippine		4 787	1 848
		Sri Lanka		4 756	1 459
		Tailandia		6 394	2 287
		Cecoslovacchia		582	303
24	Camicie da notte, pigiami a maglia	Corea del Sud	1 000 pezzi	3 882	991
		Hong Kong		7 975	2 071
		Ungheria		2 419	1 028
		Macao		1 664	629
		Polonia		2 809	870
		Romania		6 969	2 699
		Cecoslovacchia		3 048	1 704
		Tailandia		3 392	1 487
26	Abiti interi per donna	Corea del Sud	1 000 pezzi	2 698	1 033
		Hong Kong		9 839	4 185
		India		10 508	2 789
		Macao		989	289
		Filippine		2 147	807
		Polonia		2 779	1 081
		Romania		1 104	261
		Cecoslovacchia		515	339
		Tailandia		3 725	1 110
27	Gonne, gonne-pantaloni	Corea del Sud	1 000 pezzi	1 552	590
		Hong Kong		9 567	4 368
		India		9 573	2 623
		Macao		2 186	775
28	Pantaloni a maglia	Corea del Sud	1 000 pezzi	591	214
29	Abiti a giacca, esclusi quelli a maglia	Corea del Sud	1 000 pezzi	450	118
		Hong Kong		2 495	1 126
		India		5 702	1 808
31	Reggiseno e bustini	Corea del Sud	1 000 pezzi	5 292	2 277
		Hong Kong		18 747	6 793
		Macao		6 246	2 731
		Filippine		8 695	2 753
		Cecoslovacchia		1 131	559
68	Indumenti per bambini piccoli (bébés)	Corea del Sud	Tonnellate	987	289
		Hong Kong		2 405	679
		Romania		727	214
73	Tute sportive	Corea del Sud	1 000 pezzi	765	322
		Bulgaria		1 779	1 022
		Hong Kong		1 935	814
		Ungheria		1 017	352
		Macao		1 068	462
		Filippine		9 124	2 338
		Polonia		1 092	340
		Romania		1 555	681
		Cecoslovacchia		700	313
		Tailandia		2 172	576

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limiti CEE	Parte Germania
76	Indumenti di lavoro	Bulgaria Ungheria Cecoslovacchia	1 000 pezzi Tonnellate	1 984 906 1 059	1 015 369 453
77	Tute da sci	Hong Kong Corea del Sud	Tonnellate	611 1 706	253 703
78	Altri indumenti, non a maglia	Corea del Sud Hong Kong Ungheria Macao Romania	Tonnellate	5 000 8 615 564 1 327 385	1 167 3 506 160 449 119
83	Altri indumenti, a maglia	Corea del Sud Hong Kong Ungheria Macao	Tonnellate	298 351 698 297	83 90 216 89
GRUPPO III A					
33	Tessuti di filati sintetici	Corea del Sud	Tonnellate	5 091	1 266
35	Tessuti di fibre sintetiche continue	Corea del Sud	Tonnellate	4 557	1 059
36	Tessuti di fibre artificiali continue	Cecoslovacchia Polonia Romania	Tonnellate	1 338 2 846 570	547 974 162
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Corea del Sud Polonia Romania Cecoslovacchia	Tonnellate	5 297 3 351 4 128 2 451	1 023 1 091 1 354 1 538
38 A	Stoffe sintetiche a maglia	Polonia	Tonnellate	1 888	565
41	Filati di filamenti	Romania	Tonnellate	4 655	2 029
46	Lana e peli fini	Argentina	Tonnellate	16 918	4 192
50	Tessuti di lana	Corea del Sud	Tonnellate	608	171
55	Fibre sintetiche	Romania	Tonnellate	15 409	4 463
58	Tappeti	Romania	Tonnellate	1 033	420
61	Nastri, galloni e simili	Cecoslovacchia Hong Kong	Tonnellate	861 1 984	455 474
66	Coperte, escluse quelle a maglia	Cecoslovacchia	Tonnellate	1 466	379
GRUPPO III B					
10	Guanti a maglia	Corea del Sud Hong Kong Filippine Tailandia	1 000 paia	20 535 84 137 11 090 12 430	5 183 21 122 3 904 4 913
67	Accessori di abbigliamento	Corea del Sud Ungheria Cecoslovacchia	Tonnellate	1 129 1 452 961	176 424 339
67 a)	di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio	Ungheria Cecoslovacchia	Tonnellate	1 122 580	350 179
69	Sottovesti e sottogonne	Cecoslovacchia	1 000 pezzi	1 059	399
70	Calze-mutande	Corea del Sud	1 000 paia	6 239	2 456
72	Costumi da bagno	Hong Kong	1 000 paia	15 604	6 051
74	Abiti a giacca, completi e insieme	Hong Kong	1 000 pezzi	1 011	341
86	Busti	Corea del Sud	1 000 pezzi	5 334	1 873
90	Spago, corde	Cecoslovacchia Polonia	Tonnellate	2 289 3 493	1 375 1 391
91	Tende	Corea del Sud Ungheria Cecoslovacchia	Tonnellate	610 599 2 600	222 141 837

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limiti CEE	Parte Germania
97	Reti	Corea del Sud	Tonnellate	995	201
99	Tessuti spalmati	Romania	Tonnellate	906	239
100	Tessuti impregnati	Ungheria	Tonnellate	6 040	1 674
110	Materassi pneumatici, tessuti	Ungheria	Tonnellate	4 722	1 316
		Cecoslovacchia		3 103	964
111	Oggetti da campeggio, tessuti	Corea del Sud	Tonnellate	80	21
		Ungheria		86	24
	<b>GRUPPO IV</b>				
115	Filati di lino o di ramiè	Polonia	Tonnellate	605	248
117	Tessuti di lino o di ramiè	Ungheria	Tonnellate	707	110
		Cecoslovacchia		2 634	526
		Polonia		2 063	688
		Romania		1 084	223
118	Biancheria da letto e da tavola, di lino o di ramiè	Cecoslovacchia	Tonnellate	596	222
		Polonia		1 380	461
		Romania		569	228
121	Spago, corde di lino o di ramiè	Polonia	Tonnellate	110	25

## ALLEGATO B

Limiti quantitativi che modificano quelli figuranti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2135/89 per l'anno 1991

[Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1)]

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limite CEE 1991	Parte Germania
1	Filati di cotone	Cina	Tonnellate	3 577	1 653
2	Tessuti di cotone	Cina	Tonnellate	26 033	6 815
2 a)	di cui non greggi né imbianchiti	Cina	Tonnellate	3 362	817
3	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco	Cina	Tonnellate	5 082	980
3 a)	di cui: non greggi né imbianchiti	Cina	Tonnellate	621	132
4	Camicie, camicette, t-shirts e simili, a maglia	Cina	1 000 pezzi	41 168	10 318
5	Maglie	Cina	1 000 pezzi	11 283	3 609
6	Pantaloni tessuti	Cina	1 000 pezzi	16 530	8 680
7	Bluse	Cina	1 000 pezzi	7 656	1 538
8	Camicie, escluse quelle a maglia	Cina	1 000 pezzi	11 006	5 124
9	Tessuti ricci e biancheria da toilette	Cina	Tonnellate	4 372	1 472
10	Guanti a maglia	Cina	Tonnellate	50 365	10 650
12	Calze	Cina	1 000 paia	16 770	4 125
13	Mutande, mutandine e slip a maglia	Cina	1 000 pezzi	—	16 002
18	Canottiere, mutande e slip, per uomo o per ragazzo	Cina	Tonnellate	3 898	1 044
19	Vestiti e insiemi	Cina	1 000 pezzi	81 665	27 540
20/39	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Cina	Tonnellate	6 867	1 876
21	Eskimo, giacche a vento e giubbotti	Cina	1 000 pezzi	10 996	5 032
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco	Cina	Tonnellate	11 983	1 493
23	Filati di fibre artificiali in fiocco	Cina	Tonnellate	8 261	2 263
24	Camicie da notte, pigiami a maglia	Cina	1 000 pezzi	—	5 702
26	Abiti interi per donna, gonne, gonne-pantaloni	Cina	1 000 pezzi	3 718	1 361
32	Velluti, felpe	Cina	Tonnellate	3 295	927
37	Tessuti di fibre	Cina	Tonnellate	9 897	2 812
37 a)	di cui: non greggi né imbianchiti	Cina	Tonnellate	2 918	788
67	Accessori di abbigliamento	Cina	Tonnellate	—	1 168
73	Tute sportive	Cina	1 000 pezzi	2 989	984
76	Altri indumenti, a maglia	Cina	Tonnellate	4 083	2 057
83	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti	Cina	Tonnellate	—	196

(1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2135/89 (GU n° L 212 del 22. 7. 1989, pag. 1).

## ALLEGATO C

Limiti quantitativi che modificano quelli figuranti negli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 1925/90 per l'anno 1991

[Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (\*)]

Categoria	Designazione delle merci	Paesi terzi	Unità	Limiti CEE 1991	Parte Germania
	<b>LLIMITI QUANTITATIVI</b>				
1	Filati di cotone	URSS	Tonnellate	4 818	627
2	Tessuti di cotone	URSS	Tonnellate	12 894	3 057
2 a)	di cui non greggi né imbianchiti	URSS	Tonnellate	3 023	762
3	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco	URSS	Tonnellate	1 880	496
4	Camicie, camicette, t-shirts e simili, a maglia	URSS	1 000 pezzi	3 061	832
5	Maglie	URSS	1 000 pezzi	2 496	658
6	Pantaloni tessuti	URSS	1 000 pezzi	2 344	625
7	Bluse	URSS	1 000 pezzi	1 181	320
8	Camicie, escluse quelle a maglia	URSS	1 000 pezzi	2 764	737
20	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	URSS	Tonnellate	2 067	562
21	Eskimo, giacche a vento, giubbotti	URSS	1 000 pezzi	1 334	401
	<b>LIVELLI DI CONSULTAZIONE</b>				
9	Tessuti ricci e biancheria da toletta	URSS	Tonnellate	2 528	828
12	Calze	URSS	1 000 paia	7 482	2 267
13	Mutande, mutandine e slip a maglia	URSS	1 000 pezzi	7 481	2 266
15	Cappotti, per donna, esclusi quelli a maglia	URSS	1 000 pezzi	1 046	301
16	Vestiti e insiemi	URSS	1 000 pezzi	828	232
22	Filati di fibre sintetiche in fiocco	URSS	Tonnellate	2 089	599
23	Filati di fibre artificiali in fiocco	URSS	Tonnellate	1 555	437
24	Camicie da notte, pigiami a maglia	URSS	1 000 pezzi	1 899	558
26/27	Abiti interi per donna, gonne, gonne-pantaloni	URSS	1 000 pezzi	1 963	622
29	Abiti a giacca, esclusi quelli a maglia	URSS	1 000 pezzi	531	159
39	Biancheria da tavola, esclusa quella a maglia	URSS	Tonnellate	919	249
73	Tute sportive	URSS	1 000 pezzi	840	244
83	Altri indumenti, a maglia	URSS	Tonnellate	565	156
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici	URSS	Tonnellate	2 027	613
36	Tessuti di fibre artificiali continue	URSS	Tonnellate	1 451	543
37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	URSS	Tonnellate	1 987	737
50	Tessuti di lana	URSS	Tonnellate	474	138
67	Accessori di abbigliamento	URSS	Tonnellate	950	280
74	Abiti a giacca, completi e insiemi	URSS	1 000 pezzi	1 063	318
90	Spago, corde	URSS	Tonnellate	1 466	423
115	Filati di lino o di ramiè	URSS	Tonnellate	562	153
117	Tessuti di lino o di ramiè	URSS	Tonnellate	1 223	180
118	Biancheria da letto e da tavola, di lino o di ramiè	URSS	Tonnellate	810	310

(\*) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1925/90 (GU n. L 177 de 10. 7. 1990, pag. 1).

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3735/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 dicembre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	131,59 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	131,59 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	181,34 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 10 90	181,34 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup>
1001 90 91	159,89
1001 90 99	159,89
1002 00 00	165,07 <sup>(4)</sup>
1003 00 10	142,50
1003 00 90	142,50
1004 00 10	133,35
1004 00 90	133,35
1005 10 90	131,59 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	131,59 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	142,12 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	67,23
1008 20 00	133,07 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	84,79 <sup>(7)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	84,79
1101 00 00	236,83 <sup>(6)</sup>
1102 10 00	243,39 <sup>(6)</sup>
1103 11 10	295,43 <sup>(6)</sup>
1103 11 90	254,94 <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3736/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 dicembre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3737/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3487/91 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3619/91 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.<sup>(4)</sup> GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 66.<sup>(6)</sup> GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 (*)	ACP o PTOM Bangladesh (1) (2) (3)	Paesi terzi (escluso ACP o PTOM) (4)
1006 10 21	—	152,39	311,98
1006 10 23	220,01	143,07	293,34
1006 10 25	220,01	143,07	293,34
1006 10 27	220,01	143,07	293,34
1006 10 92	—	152,39	311,98
1006 10 94	220,01	143,07	293,34
1006 10 96	220,01	143,07	293,34
1006 10 98	220,01	143,07	293,34
1006 20 11	—	191,39	389,98
1006 20 13	275,01	179,74	366,68
1006 20 15	275,01	179,74	366,68
1006 20 17	275,01	179,74	366,68
1006 20 92	—	191,39	389,98
1006 20 94	275,01	179,74	366,68
1006 20 96	275,01	179,74	366,68
1006 20 98	275,01	179,74	366,68
1006 30 21	—	237,18	498,21 (5)
1006 30 23	441,36 (6)	282,35	588,48 (6)
1006 30 25	441,36 (6)	282,35	588,48 (6)
1006 30 27	441,36 (6)	282,35	588,48 (6)
1006 30 42	—	237,18	498,21 (5)
1006 30 44	441,36 (6)	282,35	588,48 (6)
1006 30 46	441,36 (6)	282,35	588,48 (6)
1006 30 48	441,36 (6)	282,35	588,48 (6)
1006 30 61	—	252,95	530,60 (7)
1006 30 63	473,14 (8)	303,07	630,85 (8)
1006 30 65	473,14 (8)	303,07	630,85 (8)
1006 30 67	473,14 (8)	303,07	630,85 (8)
1006 30 92	—	252,95	530,60 (7)
1006 30 94	473,14 (8)	303,07	630,85 (8)
1006 30 96	473,14 (8)	303,07	630,85 (8)
1006 30 98	473,14 (8)	303,07	630,85 (8)
1006 40 00	—	66,98	139,97

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

(5) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(6) Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3738/91 DELLA COMMISSIONE****del 20 dicembre 1991****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3620/91 <sup>(4)</sup>;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 23 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 7.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3739/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1991

che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 805/68, si applica un prelievo ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento; che l'articolo 12 ha definito l'importo di tale prelievo in relazione ad una percentuale del prelievo di base;

considerando che il prelievo di base per i bovini viene determinato tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità, dall'altro, maggiorato dell'incidenza del dazio doganale; che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità viene stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso di un determinato periodo per i bovini e per le carni fresche o refrigerate di cui all'allegato, sezione a), codici NC 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11 e 0201 20 19, dello stesso regolamento, tenendo conto principalmente della situazione della domanda e dell'offerta, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è superiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari:

- a) al 75 % se il prezzo di mercato è inferiore o uguale al 102 % del prezzo d'orientamento;
- b) al 50 % se il prezzo di mercato è superiore al 102 % e inferiore o uguale al 104 % del prezzo d'orientamento;
- c) al 25 % se il prezzo di mercato è superiore al 104 % e inferiore o uguale al 106 % del prezzo d'orientamento;
- d) allo 0 % se il prezzo di mercato è superiore al 106 % del prezzo d'orientamento;

che, ove si constati che il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale o inferiore al prezzo d'orientamento, il prelievo applicabile, rispetto al prelievo di base, è pari al:

- a) 100 % se il prezzo di mercato è superiore o uguale al 98 % del prezzo d'orientamento;
- b) 105 % se il prezzo di mercato è inferiore al 98 % e superiore o uguale al 96 % del prezzo d'orientamento;
- c) 110 % se il prezzo di mercato è inferiore al 96 % e superiore o uguale al 90 % del prezzo d'orientamento;
- d) 114 % se il prezzo di mercato è inferiore al 90 % del prezzo d'orientamento;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prelievo di base per le carni di cui all'allegato dello stesso regolamento, sezioni a), c) e d), è uguale a quello determinato per i bovini, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 586/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(4)</sup>;considerando che i prezzi d'orientamento validi per i bovini adulti per la campagna di commercializzazione 1991/1992 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 1629/91 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 586/77 dispone che il prelievo di base venga calcolato secondo il metodo precisato nel suo articolo 3 tenendo conto dell'insieme dei prezzi d'offerta franco frontiera rappresentativi della Comunità, stabiliti per i prodotti di ciascuna delle categorie e presentazioni previste dall'articolo 2 e risultanti in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dagli altri elementi d'informazione concernenti i prezzi all'esportazione praticati dai paesi terzi;

considerando che non si deve tuttavia tenere conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative; che devono del pari essere esclusi i prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 23. 3. 1977, pag. 10.<sup>(4)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 18.

considerando che, qualora per una o più delle categorie di animali vivi o delle presentazioni di carni non possa essere constatato un prezzo d'offerta franco frontiera, si applica ai fini del calcolo l'ultimo prezzo disponibile ;

considerando che, se il prezzo d'offerta franco frontiera differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quello precedentemente considerato per il calcolo del prelievo, quest'ultimo prezzo deve essere mantenuto ;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato per taluni paesi terzi un prelievo di base specifico tenendo conto della differenza tra il prezzo d'orientamento, da un lato, e la media dei prezzi constatati durante un periodo determinato, maggiorata dell'incidenza del dazio doganale, dall'altro ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 611/77 della Commissione (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 925/77 (2), ha previsto che il prelievo specifico per i prodotti originari e provenienti dall'Austria, dalla Svezia e dalla Svizzera sia fissato sulla base della media ponderata dei corsi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi di tali paesi terzi ; che i coefficienti di ponderazione e i mercati rappresentativi sono fissati negli allegati del regolamento (CEE) n. 611/77 ;

considerando che, per il calcolo del prelievo specifico, è tenuto conto della media dei prezzi soltanto se il relativo importo supera di almeno 1,21 ecu per 100 kg di peso vivo il prezzo d'offerta franco frontiera determinato in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, se la media dei prezzi differisce di meno di 0,60 ecu per 100 kg di peso vivo da quella precedentemente considerata per il calcolo del prelievo, quest'ultima media può essere mantenuta ;

considerando che, qualora uno o più dei suddetti paesi terzi adottino, soprattutto per motivi di ordine sanitario, misure aventi un'incidenza sui corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è quello stabilito in base ai prezzi constatati, durante un periodo da stabilirsi, sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini adulti o delle loro carni, tenendo conto dell'importanza delle diverse categorie e della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro ;

considerando che i mercati rappresentativi, le categorie e le qualità dei prodotti e i coefficienti di ponderazione sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi di bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3071/91 (4) ;

considerando che, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno di tali mercati ; che, per i mercati rappresentativi tenuti più volte durante il periodo di sette giorni, il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in occasione di ciascun mercato ; che per l'Italia il prezzo di ciascuna categoria e qualità è uguale alla media, moltiplicata per i coefficienti speciali di ponderazione fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 610/77, dei prezzi registrati nelle zone eccedentarie e deficitarie ; che il prezzo registrato nella zona eccedentaria è pari alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascun mercato all'interno di tale zona ; che per il Regno Unito i prezzi medi ponderati dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono moltiplicati per il coefficiente fissato nello stesso allegato II ;

considerando che, qualora i corsi non risultino da prezzi « peso vivo, tasse escluse », si applicano ai corsi delle varie categorie e qualità i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II di detto regolamento ; che, per quanto riguarda l'Italia, tali corsi sono preventivamente maggiorati o diminuiti degli importi correttivi fissati nello stesso allegato ;

considerando che, se uno o più Stati membri adottano, soprattutto per motivi di ordine sanitario o veterinario, misure aventi un'incidenza sull'evoluzione normale dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in causa ovvero prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati su detti mercati prima dell'applicazione di tali misure ;

considerando che, in mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note ;

considerando che, finché il prezzo dei bovini adulti constatato sui mercati rappresentativi della Comunità differisce di meno di 0,24 ecu per 100 kg di peso vivo dal prezzo precedentemente considerato, quest'ultimo prezzo viene mantenuto ;

(1) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 14.

(2) GU n. L 109 del 30. 4. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

(4) GU n. L 290 del 22. 10. 1991, pag. 19.

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n° 523/91 <sup>(2)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ;

considerando che le diverse presentazioni di carni bovine sono state definite con regolamento (CEE) n. 586/77 ;

considerando che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata ;

considerando che i prelievi e i prelievi specifici sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese e si applicano a decorrere dal primo lunedì del mese successivo ; che tali prelievi possono essere modificati nell'intervallo tra due fissazioni in caso di modifica del prelievo di base o del prelievo di base specifico o in funzione della variazione dei prezzi constatati sui mercati rappresentativi della Comunità ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato su loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

considerando che dalle disposizioni dei regolamenti di cui sopra, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

I prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione di bovini vivi e di carni bovine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Austria/Svezia/ Svizzera	Altri paesi terzi
— Peso vivo —		
0102 90 10	17,678	( <sup>1</sup> ) 131,663
0102 90 31	17,678	( <sup>1</sup> ) 131,663
0102 90 33	17,678	( <sup>1</sup> ) 131,663
0102 90 35	17,678	( <sup>1</sup> ) 131,663
0102 90 37	17,678	( <sup>1</sup> ) 131,663
— Peso netto —		
0201 10 10	33,588	( <sup>1</sup> ) 250,160
0201 10 90	33,588	( <sup>1</sup> ) 250,160
0201 20 21	33,588	( <sup>1</sup> ) 250,160
0201 20 29	33,588	( <sup>1</sup> ) 250,160
0201 20 31	26,871	( <sup>1</sup> ) 200,128
0201 20 39	26,871	( <sup>1</sup> ) 200,128
0201 20 51	40,306	( <sup>1</sup> ) 300,192
0201 20 59	40,306	( <sup>1</sup> ) 300,192
0201 20 90	50,382	( <sup>1</sup> ) 375,240
0201 30 00	57,630	( <sup>1</sup> ) 429,221
0206 10 95	57,630	( <sup>1</sup> ) 429,221
0210 20 10	50,382	375,240
0210 20 90	57,630	429,221
0210 90 41	57,630	429,221
0210 90 90	57,630	429,221
1602 50 10	57,630	429,221
1602 90 61	57,630	429,221

(<sup>1</sup>) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90 modificato, i prelievi non sono applicabili ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3740/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 1991**  
**che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per le carni bovine congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3123/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3431/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3123/91 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni bovine congelate sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 26. 10. 1991, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 325 del 27. 11. 1991, pag. 19.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate<sup>(1)</sup>

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo
	— Peso netto —
0202 10 00	( <sup>1</sup> ) 180,747
0202 20 10	( <sup>1</sup> ) 180,747
0202 20 30	( <sup>1</sup> ) 144,598
0202 20 50	( <sup>1</sup> ) 225,934
0202 20 90	( <sup>1</sup> ) 271,121
0202 30 10	( <sup>1</sup> ) 225,934
0202 30 50	( <sup>1</sup> ) 225,934
0202 30 90	( <sup>1</sup> ) 310,885
0206 29 91	( <sup>1</sup> ) 310,885

(<sup>1</sup>) In conformità del regolamento (CEE) n. 715/90, modificato, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3741/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3013/89, un prelievo si applica per i prodotti dei codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 e 0204 50 39 di cui all'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per le carcasse e mezzene fresche o refrigerate il prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di base stagionalizzato e il prezzo di offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1992, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1742/91 del Consiglio<sup>(3)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente della situazione dell'offerta e della domanda delle carni fresche o refrigerate, dei prezzi del mercato mondiale delle carni congelate di una categoria concorrenziale rispetto alle carni fresche o refrigerate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, se necessario, il prezzo d'offerta franco frontiera è fissato in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative constatate per gli ovini vivi;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80<sup>(4)</sup> modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87<sup>(5)</sup>, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in

particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che, per gli animali vivi dei codici NC 0104 10 90 e 0104 20 90 nonché per le carni che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3013/89 ai codici NC 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19 il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91<sup>(7)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 42.<sup>(4)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.<sup>(5)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(7)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(2)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicate per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la

Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per gli ovini e i caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 1 dal 6 al 12 gennaio 1992	Settimana n. 2 dal 13 al 19 gennaio 1992	Settimana n. 3 dal 20 al 26 gennaio 1992	Settimana n. 4 dal 27 gennaio al 2 febbraio 1992
0104 10 90 <sup>(1)</sup>	85,620	89,526	94,183	97,285
0104 20 90 <sup>(1)</sup>	85,620	89,526	94,183	97,285
0204 10 00 <sup>(2)</sup>	182,170	190,480	200,390	206,990
0204 21 00 <sup>(2)</sup>	182,170	190,480	200,390	206,990
0204 22 10 <sup>(2)</sup>	127,519	133,336	140,273	144,893
0204 22 30 <sup>(2)</sup>	200,387	209,528	220,429	227,689
0204 22 50 <sup>(2)</sup>	236,821	247,624	260,507	269,087
0204 22 90 <sup>(2)</sup>	236,821	247,624	260,507	269,087
0204 23 00 <sup>(2)</sup>	331,549	346,674	364,710	376,722
0204 50 11 <sup>(2)</sup>	182,170	190,480	200,390	206,990
0204 50 13 <sup>(2)</sup>	127,519	133,336	140,273	144,893
0204 50 15 <sup>(2)</sup>	200,387	209,528	220,429	227,689
0204 50 19 <sup>(2)</sup>	236,821	247,624	260,507	269,087
0204 50 31 <sup>(2)</sup>	236,821	247,624	260,507	269,087
0204 50 39 <sup>(2)</sup>	331,549	346,674	364,710	376,722
0210 90 11 <sup>(3)</sup>	236,821	247,624	260,507	269,087
0210 90 19 <sup>(3)</sup>	331,549	346,674	364,710	376,722

<sup>(1)</sup> Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 1373/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 1249/90, (CEE) n. 1580/90 e (CEE) n. 2085/90 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

<sup>(3)</sup> Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 715/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3742/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1991

che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, un prelievo si applica per i prodotti di cui all'allegato II, codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79 del predetto regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3013/89, il prelievo per le carcasse e mezzene congelate è pari alla differenza tra:

- da un lato, il prezzo di base moltiplicato per un coefficiente che rappresenti il rapporto esistente nella Comunità tra il prezzo delle carni fresche appartenenti a una categoria concorrente delle carni congelate in questione, aventi la stessa presentazione, e il prezzo medio delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, e
- d'altro lato, il prezzo d'offerta franco frontiera comunitario di dette carni congelate;

considerando che il prezzo di base stagionalizzato è fissato, per la campagna 1992, all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1742/91 del Consiglio<sup>(3)</sup>; che il coefficiente di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3013/89 è fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2668/80<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3939/87<sup>(5)</sup>;

considerando che il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità è stabilito in funzione delle possibilità d'acquisto più rappresentative, in ordine alla qualità e quantità, constatate nel corso del periodo che va dal 21 del mese precedente al 20 del mese nel quale i prelievi sono determinati, tenendo conto principalmente dell'an-

damento prevedibile del mercato delle carni congelate, dei prezzi più rappresentativi sul mercato dei paesi terzi delle carni fresche o refrigerate appartenenti ad una categoria concorrente delle carni congelate, nonché dell'esperienza acquisita;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2668/80, i prezzi d'offerta franco frontiera risultano in particolare dai prezzi indicati nei documenti doganali che scortano i prodotti importati in provenienza dai paesi terzi o dalle altre informazioni concernenti i prezzi all'esportazione praticati da tali paesi terzi; che non si deve tuttavia tener conto dei prezzi d'offerta non corrispondenti alle reali possibilità d'acquisto o riguardanti quantità non rappresentative, nonché dei prezzi d'offerta che, in base all'evoluzione generale dei prezzi o alle informazioni disponibili, non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale dei prezzi del paese di provenienza;

considerando che un prelievo speciale può essere fissato per i prodotti originari di uno o parecchi paesi terzi o da essi provenienti, nel caso in cui le esportazioni di tali prodotti abbiano luogo a prezzi anormalmente bassi;

considerando che per le carni che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3013/89, ai codici NC 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 00, 0204 50 51, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, il prelievo è uguale a quello determinato per le carcasse congelate moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in causa; che tali coefficienti sono fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2668/80;

considerando che i prelievi devono essere fissati rispettando gli obblighi che derivano dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità; che è altresì necessario tener conto degli accordi di autolimitazione sottoscritti tra la Comunità e taluni paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91<sup>(7)</sup>, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.<sup>(3)</sup> GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 42.<sup>(4)</sup> GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.<sup>(5)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(7)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

considerando che i prelievi sono fissati anteriormente al 27 di ogni mese per ciascuna delle settimane del mese successivo e si applicano dal lunedì alla domenica; che, se necessario, possono essere modificati nell'intervallo;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(2)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle*

*Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle disposizioni dei predetti regolamenti, e in particolare dai dati e dalle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che i prelievi per le carni ovine e caprine congelate devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per le carni ovine e caprine congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 6 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate<sup>(1)</sup>

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 1 dal 6 al 12 gennaio 1992	Settimana n. 2 dal 13 al 19 gennaio 1992	Settimana n. 3 dal 20 al 26 gennaio 1992	Settimana n. 4 dal 27 gennaio al 2 febbraio 1992
0204 30 00	184,128	190,360	197,793	202,743
0204 41 00	184,128	190,360	197,793	202,743
0204 42 10	128,890	133,252	138,455	141,920
0204 42 30	202,541	209,396	217,572	223,017
0204 42 50	239,366	247,468	257,131	263,566
0204 42 90	239,366	247,468	257,131	263,566
0204 43 00	335,113	346,455	359,983	368,992
0204 50 51	184,128	190,360	197,793	202,743
0204 50 53	128,890	133,252	138,455	141,920
0204 50 55	202,541	209,396	217,572	223,017
0204 50 59	239,366	247,468	257,131	263,566
0204 50 71	239,366	247,468	257,131	263,566
0204 50 79	335,113	346,455	359,983	368,992

<sup>(1)</sup> Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) n. 3643/85, (CEE) n. 715/90 e (CEE) n. 753/90 del Consiglio e (CEE) n. 19/82, (CEE) n. 3652/89, (CEE) n. 3989/89, (CEE) n. 479/90 e (CEE) n. 952/90 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3743/91 DELLA COMMISSIONE**

del 18 dicembre 1991

**che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 del Consiglio nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3668/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1992) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3669/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente tariffario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1992) (2), in particolare l'articolo 2,

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 3668/91 e (CEE) n. 3669/91 è stato aperto un contingente di carni bovine d'alta qualità e un contingente di carni di bufalo; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tali regimi;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90 (4), tutte le importazioni nella Comunità dei prodotti del settore delle carni bovine sono sottoposte alla presentazione di un certificato; che per le carni importate, nell'ambito del presente regolamento, da paesi terzi che non hanno sottoscritto un accordo di autolimitazione, questo certificato deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per garantire una gestione efficace delle importazioni di queste carni,

conviene prevedere che i certificati non siano trasmissibili;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il contingente tariffario di carni bovine fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3840/90 è ripartito come segue:

a) 17 000 t di carni refrigerate disossate di cui ai codici NC 0201 30 e 0206 10 95, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini di età compresa tra 22 e 24 mesi, con due incisivi permanenti, allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "Special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

b) 5 000 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli selezionati di carne fresca, refrigerata o congelata, ottenuti da bovini con quattro incisivi permanenti al massimo, le cui carcasse non superino il peso di 327 kg (720 libbre); tali carni devono avere un aspetto compatto, una buona presentazione al taglio, un colore chiaro e uniforme, nonché uno strato esterno di grasso adeguato ma non eccessivo, ed essere certificate "high quality beef EEC" »;

c) 2 300 t di carni disossate, di cui ai codici NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente:

« Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef"; questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts) »;

(1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 3.

(2) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 4.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

d) 10 000 t in peso del prodotto, di carni di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla definizione seguente :

« Carcasse o tagli di qualsiasi tipo, ottenuti da bovini d'età inferiore a 30 mesi, che abbiano ricevuto per almeno cento giorni un'alimentazione equilibrata ad alta concentrazione energetica, composta per almeno il 70 % di cereali, del peso complessivo di 20 libbre giornaliere al minimo. Le carni recanti il bollo "choice" o "prime" secondo la tabella di classificazione del dipartimento dell'agricoltura (USDA) rientrano automaticamente nella predetta definizione. Le carni classificate in A 2, A 3 ed A 4, secondo le norme del ministero dell'agricoltura del Canada, corrispondono a tale definizione ».

2. Il contingente tariffario di carni di bufalo congelate, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3669/91, viene gestito conformemente al disposto del presente regolamento.

#### Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1 è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità, nonché, per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), il certificato d'importazione menzionato all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

I certificati d'importazione richiesti per le carni di cui dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) non possono essere trasmessi.

2. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto all'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m<sup>2</sup> e di colore bianco.

3. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

Sulla parte posteriore del formulario deve apparire la definizione prevista all'articolo 1, paragrafo 1 e applicabile alle carni originarie del paese esportatore.

4. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

5. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo

emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

#### Articolo 3

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale del certificato di autenticità, corredato di una copia, deve essere presentato alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce. Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

#### Articolo 4

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente al modello di cui all'allegato I e alle precisazioni di cui all'allegato II, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate. Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

#### Articolo 5

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono :

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori ;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità ;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a) o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per sottovoce tariffaria.

2. Ai fini del presente regolamento, per «decade» s'intende il periodo compreso:

- tra il primo e il decimo giorno di ogni mese,
- tra l'undicesimo e il ventesimo giorno di ogni mese,
- tra il ventunesimo e l'ultimo giorno di ogni mese.

#### *Articolo 7*

La presentazione delle domande di titoli e il rilascio dei titoli d'importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) hanno luogo in conformità delle

disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80.

#### *Articolo 8*

In tutti gli atti comunitari i richiami al regolamento (CEE) n. 263/81 della Commissione<sup>(1)</sup> o ai suoi articoli sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 27 del 31. 1. 1981, pag. 52.

ALLEGATO I

1 Esportatore	2 Certificato n.	<b>ORIGINALE</b>	
4 Destinatario	3 Organismo emittente		
6 Mezzo di trasporto	<b>5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ CARNI BOVINE</b>		
7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci		8 Peso lordo (kg)	9 Peso netto (kg)
10 Peso netto (in lettere)			
<p><b>11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE</b></p> <p>Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato corrispondono alle specificazioni fornite a tergo:</p> <p>a) per carni bovine di alta qualità (!)</p> <p>b) per carni di bufalo (!)</p> <p style="text-align: center;">Luogo : <span style="margin-left: 200px;">Data :</span></p> <p style="text-align: center;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			

(!) Cancellare la dicitura inutile.

**DEFINIZIONE**

**Carni di alta qualità originarie di .....  
(definizione applicabile)**

**Carni di bufalo originarie dell'Australia**

---

*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE  
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

- JUNTA NACIONAL DE CARNES :  
per le carni originarie dell'Argentina, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).
  - AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION :  
per le carni originarie dell'Australia :
    - a) conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),
    - b) di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
  - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) :  
per le carni originarie dell'Uruguay, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).
  - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) :  
per le carni originarie degli Stati Uniti d'America, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).
  - FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH — AGRICULTURE CANADA / DIRECTION GÉNÉRALE PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS — AGRICULTURE CANADA :  
per le carni originarie del Canada, conformi alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d).
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3744/91 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3670/91 del Consiglio per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3670/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, relativo all'apertura di un contingente comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1992) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 92/91 (5), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (7), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3670/91;

considerando che, per la ripartizione di tale contingente, occorre tener conto delle correnti commerciali realizzate per questo prodotto; che sono state constatate, da un lato, correnti commerciali per l'Argentina e, dall'altro, per altri paesi terzi e che, di conseguenza, occorre fissare un contingente per l'Argentina e un altro per gli altri paesi terzi;

considerando che è importante che l'Argentina rilasci certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente unicamente sulla base dei titoli d'importazione comunitari, pur derogando da taluni aspetti specifici alle disposizioni applicabili in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il contingente tariffario per i pezzi detti « hampes », congelati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3670/91 è ripartito come segue:

- a) 700 t originarie e provenienti dall'Argentina,
- b) 800 t originarie e provenienti da altri paesi terzi.

2. Nell'ambito di detto contingente, possono essere importati soltanto i pezzi interi detti « hampes ».

*Articolo 2*

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio applicabile della tariffa doganale comune è fissato al 4 %.

3. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm × 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m<sup>2</sup> e di colore bianco.

4. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

5. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina, oppure a mano in stampatello.

6. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

(1) GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 5.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11.

(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

*Articolo 3*

1. Il certificato di autenticità è valido tre mesi a decorrere dalla data di rilascio. L'originale di tale certificato deve essere presentato, corredato di una copia, alle autorità doganali all'atto dell'immissione in libera pratica del prodotto cui si riferisce.

Tuttavia il certificato non può essere presentato dopo il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

2. La copia del certificato di autenticità, indicata al paragrafo 1, è inviata dalle autorità doganali dello Stato membro in cui il prodotto è messo in libera pratica alle autorità designate da questo Stato membro per effettuare la comunicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

*Articolo 4*

1. Per essere valido, un certificato di autenticità dev'essere correttamente compilato e vistato, conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere correttamente vistato, il certificato di autenticità deve indicare il luogo e la data di emissione, recare il timbro dell'organismo emittente ed essere firmato dalla persona o dalle persone a ciò abilitate.

Il timbro può essere sostituito, sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità, da un emblema stampato.

*Articolo 5*

1. Gli organismi emittenti elencati nell'allegato II devono:

- a) essere riconosciuti in quanto tali dai paesi esportatori;
- b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;
- c) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a) o un organismo emittente non assolva uno degli obblighi assunti, l'elenco dell'allegato II viene riveduto.

*Articolo 6*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni decade, al più tardi quindici giorni dopo la fine di ogni decade, i quantitativi messi in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1, ripartiti per paese d'origine e per codice della nomenclatura combinata.

La comunicazione comprende anche l'anno di rilascio del certificato di autenticità.

2. Ai fini del presente regolamento per «decade» s'intende il periodo:

- dal primo al decimo giorno di ogni mese,
- dall'undicesimo al ventesimo giorno di ogni mese,
- dal ventunesimo all'ultimo giorno di ogni mese.

*Articolo 7*

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il prelievo all'importazione è interamente sospeso e il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 4 %.

2. Per poter fruire del regime all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b):

a) la domanda di titolo o le domande di titoli presentate da uno stesso interessato devono vertere su un quantitativo globale corrispondente al minimo a 5 t di carne, in peso del prodotto, e al massimo al quantitativo disponibile per il regime in causa;

b) la domanda di titolo e il titolo stesso devono recare, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CEE) n° 3744/91]
- Mellemgulv (forordning (EØF) nr. 3744/91)
- Saumfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 3744/91)
- Διάφραγμα [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3744/91]
- Thin skirt (Regulation (EEC) No 3744/91)
- Hampe [règlement (CEE) n° 3744/91]
- Pezzi detti «hampes» [regolamento (CEE) n. 3744/91]
- Omloop (Verordening (EEG) nr. 3744/91)
- Diafragma [Reglamento (CEE) n° 3744/91];

c) nella casella 8, l'indicazione dello Stato, paese o territorio di cui il prodotto è originario;

d) il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di titoli, un'attività nel settore degli scambi di carni bovine tra Stati membri o con paesi terzi, che risulta iscritta in un albo pubblico di uno Stato membro.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regime speciale, per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 il prelievo, fissato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 e il dazio della tariffa doganale comune del 20 % sono riscossi per i quantitativi che eccedono quelli indicati nel titolo d'importazione.

Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Exacción reguladora suspendida para ... (cantidad para la cual se ha expedido el certificado) kg
- Importafgift suspenderet for ... (den mængde, som licensen er udstedt for) kg

- Aussetzung der Abschöpfung für... kg (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)
- Η εισφορά έχει ανασταλεί για... (ποσότητα για την οποία εκδόθηκε το πιστοποιητικό) kg
- Levy suspended for... (quantity for which the licence or certificate was issued) kg
- Prélèvement suspendu pour... (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg
- Prelievo sospeso per... (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo) kg
- Heffing geschorst voor... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg
- Direito nivelador suspenso para... (quantidade para a qual o certificado foi emitido) kg.

#### Articolo 8

1. Le domande di cui all'articolo 7 possono essere presentate soltanto fino al 24 gennaio 1992.

2. Le domande di titolo sono ricevibili nella misura in cui il richiedente dichiara per iscritto che non ha presentato e non presenterà domande relative al medesimo regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui è presentata la domanda; qualora un unico interessato presenti domande relative al medesimo regime speciale in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili.

Tutte le domande presentate da un medesimo interessato sono considerate come una domanda unica.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il 14 febbraio 1992 il quantitativo globale oggetto delle

domande. La comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i paesi d'origine indicati. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate mediante telex e trasmesse prima delle ore 16 del giorno lavorativo indicato.

4. La Commissione decide in quale misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 7. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

5. Se la Commissione decide di dar seguito alle domande, i titoli vengono rilasciati a partire dal 24 febbraio 1992.

#### Articolo 9

1. Senza pregiudizio del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2377/80.

2. Tuttavia, in base al presente regolamento, la garanzia relativa ai titoli di importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto e la durata di validità termina il 31 dicembre 1992.

3. I certificati non sono trasmissibili.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

1 Esportatore	2 Certificato n.	<b>ORIGINALE</b>	
4 Destinatario	3 Organismo emittente		
6 Mezzo di trasporto	<b>5 CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ</b> <b>CARNI BOVINE</b> Pezzi detti « hampes »		
7 Marchi, numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci		8 Peso lordo (kg)	9 Peso netto (kg)
10 Peso netto (in lettere)			
11 ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE  Il sottoscritto attesta che i pezzi detti « hampes » descritti nel presente certificato corrispondono alle specificazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3886/90 della Commissione nei limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento e sono originari dell'Argentina.  <p style="text-align: center;">Luogo: _____ Data: _____</p> <p style="text-align: center;">Firma e timbro (o emblema stampato)</p>			



*ALLEGATO II***ELENCO DEGLI ORGANISMI DEI PAESI ESPORTATORI ABILITATI AD EMETTERE  
CERTIFICATI DI AUTENTICITÀ**

JUNTA NACIONAL DE CARNES:

per i pezzi detti « hampes » dell'Argentina di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a).

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3745/91 DELLA COMMISSIONE**

del 18 dicembre 1991

**che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3588/91 del Consiglio, del 3 dicembre 1991, che proroga nel 1992 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90 recante, per il 1992, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3588/91 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, del pollame e dei cereali; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione degli importi fissi considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90 <sup>(5)</sup>;

considerando che ai fini di una corretta gestione del volume degli importi fissi è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti all'introduzione delle domande di titoli; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e di definire la procedura dell'attribuzione dei titoli nonché la durata della loro validità; che tuttavia la validità dei titoli deve essere limitata al 31 dicembre 1992, alla luce del periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3588/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3588/91, effettuate nell'ambito di detto regolamento, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

*Articolo 2*

Il volume degli importi fissi di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 è scagionato nel corso dell'anno come segue:

- 17 % nel periodo dal 1° gennaio al 29 febbraio 1992,
- 33 % nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 1992,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1992,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992.

*Articolo 3*

1. Per poter beneficiare del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3588/91, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) Il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che alla data della presentazione della domanda può comprovare alla soddisfazione dello Stato membro che svolge da almeno dodici mesi un'attività nel settore delle carni suine; tuttavia, sono esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti o i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale.
- b) La domanda di titolo può recare uno solo dei numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3588/91. Essa può comprendere più prodotti di codici NC diversi, originari di un unico paese in via di sviluppo. In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione figura nella casella 15.

<sup>(1)</sup> GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

Tuttavia, ciascun richiedente non può presentare più di due domande di titoli d'importazione per prodotti che rientrano nello stesso numero d'ordine, se tali prodotti sono originari di due paesi in via di sviluppo. Le due domande, relative ciascuna ad un solo paese di origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda l'importo massimo di cui al quarto comma e per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

La domanda di titolo deve riguardare al minimo una tonnellata e al massimo il 25 % del quantitativo disponibile per il numero d'ordine contemplato, eccettuati i numeri d'ordine 59.0060 e 59.0080 per i quali il predetto limite massimo è del 50 % per il periodo di cui all'articolo 2 per cui è presentata.

c) la domanda di titoli e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese.

d) La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Producto SPG, Reglamento (CEE) n° 3745/91  
 GPO-produkt, forordning (EØF) nr. 3745/91  
 APS-Erzeugnis, Verordnung (EWG) Nr. 3745/91  
 Προϊόν SPG, Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3745/91  
 SGP-Product, Regulation (EEC) No 3745/91  
 Produit SPG, règlement (CEE) n° 3745/91  
 Prodotto SPG, regolamento (CEE) n. 3745/91  
 APS-produkt, Verordening (EEG) nr. 3745/91  
 Prodotto SPG, regolamento (CEE) n° 3745/91;

e) Nella casella 24 il titolo reca una delle seguenti diciture:

Exacción reguladora reducida un 50 %  
 Nedsættelse af importafgiften med 50 %  
 Ermäßigung der Abschöpfung um 50 %  
 Μειωμένη εισφορά κατά 50 %  
 50 % levy reduction  
 Prélèvement réduit de 50 %  
 Prelievo ridotto del 50 %  
 Met 50 % verlaagde heffing  
 Direito nivelador reduzido de 50 %.

#### Articolo 4

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. Le domande di titolo sono ricevibili soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che nel periodo in corso non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti facenti parte dello stesso numero d'ordine né nello Stato membro di presentazione della domanda né in altri Stati membri; qualora un unico interessato presenti domande relative a prodotti che recano lo stesso numero d'ordine, sono irricevibili tutte le sue domande.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti di cui ai relativi

numeri d'ordine. Tale comunicazione include l'elenco dei richiedenti e delle quantità richieste per numero d'ordine nonché dei paesi di origine. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato I qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati nell'allegato II qualora siano pervenute domande.

4. Fatta salva una decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati il ventitreesimo giorno di ciascun periodo di cui all'articolo 2.

5. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 3.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i titoli superano il quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo.

6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

#### Articolo 5

In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli di importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

Tuttavia, la validità dei titoli non può superare la data del 31 dicembre dell'anno del rilascio.

I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

#### Articolo 6

Le domande di titolo di importazione sono corredate dalla costituzione di una cauzione pari a 30 ECU/100 kg per tutti i prodotti di cui all'articolo 1.

#### Articolo 7

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del regolamento (CEE) n. 3588/91 non può superare quello indicato alle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

(Pagina / )

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/3 — CARNI SUINE

DOMANDE DI TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO

... PERIODO 1992

Stato membro :

Data :

Regolamento (CEE) n. ..../92 della Commissione

Mittente :

Responsabile da contattare :

Telefono :

Telefax :

Numero di pagine :

Numero d'ordine delle domande :

Quantità totale richiesta (in t) :

*ALLEGATO II*

(Pagina / )

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/3 — CARNI SUINE

DOMANDA DI TITOLO DI IMPORTAZIONE A PRELIEVO RIDOTTO

... PERIODO 1992

Numero d'ordine :

Stato membro :

Codice NC	N.	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantità in t	Paese d'origine
<p style="text-align: right;">Totale tonnellate per numero d'ordine : ..... .....</p>				



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3746/91 DELLA COMMISSIONE**

del 18 dicembre 1991

**recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2159/89 che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14 octies,

visto il regolamento (CEE) n. 2145/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 790/89 per quanto riguarda il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio, del 20 marzo 1989, che fissa l'importo dell'aiuto supplementare forfettario per la costituzione di organizzazioni di produttori nonché il massimale dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube<sup>(4)</sup>, prevede, all'articolo 2, una differenziazione degli importi massimi, per ettaro e per anno, dell'aiuto a favore delle azioni di estirpazione seguite da reimpianto e/o riconversione varietale e dell'aiuto per altre azioni, da un lato, e l'aumento degli importi massimi dell'aiuto per le azioni di estirpazione suddette, dall'altro; che occorre trarne le necessarie conseguenze ai sensi del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2286/91<sup>(6)</sup>;

considerando che queste nuove disposizioni si applicano, a determinate condizioni, ai piani approvati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2145/91, ossia prima del 23 luglio 1991; che le domande relative agli adeguamenti o alle revisioni dei piani necessari a

tal fine debbono essere presentate, per motivi di corretta gestione amministrativa, entro una certa data limite;

considerando che il nuovo importo massimo dell'aiuto di 475 ecu per ettaro all'anno per le azioni di estirpazione è previsto per un periodo quinquennale; che, sebbene tale periodo decorra dal 1° settembre 1993 per i piani approvati prima del 23 luglio 1991, occorre tuttavia precisare che la superficie massima interessata da questo importo non può essere superata per tutto il periodo d'applicazione del piano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2159/89 è modificato come segue:

1) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

« 1 bis. Per i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati entro il 23 luglio 1991, le domande di modifica sono depositate presso l'autorità competente dello Stato membro entro il 31 dicembre 1992.

Per questi stessi piani, il periodo di cinque anni previsto per la concessione dell'aiuto di cui all'articolo 2, punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89 decorre dal 1° settembre 1993, senza tuttavia che la superficie interessata dalle azioni previste ed eseguite dopo la data iniziale di approvazione del piano possano superare il 40 % della superficie totale del frutteto. »

2) L'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 18. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 207 del 18. 7. 1989, pag. 19.

<sup>(6)</sup> GU n. L 209 del 3. 7. 1991, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IV

## DOMANDA DI AIUTO PREVISTA ALL'ARTICOLO 19

Ragione sociale dell'organizzazione di produttori : .....

Indirizzo amministrativo :

(via, n., località, tel., telex) : .....

Banca e numero di conto sul quale deve essere versato l'aiuto : .....

Riconoscimento specifico ai sensi dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 :

Data : ..... N. della decisione : .....

Superficie totale del frutteto interessata dal(i) piano(i) :

Periodo di riferimento dal : .....

al : .....

Data di approvazione del piano : .....

Elenco dei lavori effettuati nel corso del periodo dal ..... al .....

che corrispondono al ... anno d'esecuzione

a) che potrebbero beneficiare dell'importo di 475 ecu di cui all'articolo 2, punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91

Tipo di azione	Costo unitario per ettaro	Superficie (*)	Importo (moneta nazionale)
1. Estirpazione/nuovo impianto			
fattura n. .... del .....			
(o documenti giustificativi)			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
2. Riconversione varietale (sovrainnesto)			
fattura n. .... del .....			
(o documenti giustificativi)			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
Totale			
Superfici che hanno beneficiato delle azioni di cui al punto a) nel corso degli anni precedenti			
Totale generale (A)			

A/S % ≤ 40 %

(\*) Solamente le superfici sulle quali le azioni vengono eseguite in modo completo possono venir considerate ai fini del versamento degli aiuti.

- b) che potrebbero beneficiare dell'importo massimo di 200 ECU/ha di cui all'articolo 2, punto 1 del regolamento (CEE) n. 790/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91 ; azioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2159/89, salvo estirpazione e riconversione

Tipo di azione Elenco delle azioni	Costo unitario per ettaro	Superficie interessata	Importo
1. Azioni			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
2. Azioni			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
3. Azioni			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
Totale (A)			

- c) che potrebbero beneficiare dell'importo massimo di 200 ECU/ha di cui all'articolo 2, punto 2 del regolamento (CEE) n. 790/89, modificato dal regolamento (CEE) n. 2145/91 ; azioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2159/89, salvo estirpazione e riconversione

Tipo di azione Elenco delle azioni	Costo unitario per ettaro	Superficie interessata	Importo
1. Azioni			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
2. Azioni			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
3. Azioni			
fattura n. .... del .....			
fattura n. .... del .....			
Totale (A)			

Totale della spesa per il periodo di riferimento

<b>Riservato allo Stato membro</b>	
Domanda pervenuta il .....	
A. Spese ammissibili	
1. Totale delle spese dichiarate	
2. Totale degli importi non ammissibili del piano	
3. (1 - 2) spese da prendere in considerazione	
B. Importo massimo ammesso	
1. ECU : .....	
2. Tasso dell'1.9.19 ..	
3. Superficie totale	
4. (1 × 2 × 3) Importo totale ammissibile	
C. Importo da pagare	

Pagato il : .....

## DECISIONE N. 3747/91/CECA DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1991

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1992 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,72 milioni di ecu,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA<sup>(1)</sup>;

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1992 è fissata sulla misura dello 0,27 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

*Articolo 2*

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 484 milioni di ecu, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1992; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 18 dicembre 1991, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1992, cioè 154,5 milioni di ecu;

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 2 della decisione n. 3681/90/CECA<sup>(2)</sup>, è sostituito dalla presente disposizione :

*« Articolo 2 »*

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1992 :

<i>(in ECU)</i>	
Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	65,32
Carbon fossile di tutte le categorie	81,35
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	202,81
Acciaio in lingotti	259,78
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	432,97

*Articolo 3*

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA, modificato da ultimo dall'articolo 3 della decisione n. 3681/90/CECA, è sostituito dalla seguente disposizione :

*« Articolo 4 »*

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue :

<sup>(1)</sup> GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 357 del 20. 12. 1990, pag. 14.

*(in ECU)*

Prodotti	Base imponibile gennaio 1992 e mesi seguenti Riscossione marzo 1992 e mesi seguenti
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite <sup>(1)</sup>	0,17636
Carbon fossile di tutte le categorie <sup>(2)</sup>	0,21965
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	0,40921
Acciaio in lingotti	0,61025
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	0,28384

<sup>(1)</sup> Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semicoke di lignite prodotti, diminuito del 3 %.

<sup>(2)</sup> Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA, nella versione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA. »

#### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1992.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1991.

*Per la Commissione*  
Peter SCHMIDHUBER  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## PREVISIONI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CECA PER L'ESERCIZIO 1992

(milioni di ECU)

Fabbisogno	Previsioni	Risorse	Previsioni
<b>Operazioni da finanziare sulle risorse dell'esercizio (a fondo perduto)</b>		<b>Risorse dell'esercizio</b>	
1. Spese amministrative	5	1. Risorse correnti	
2. Aiuti al riadattamento (articolo 56)	170	1.1. Gettito del prelievo allo 0,27 %	154,5
3. Aiuti per la ricerca (articolo 55)	123	1.2. Saldo netto dell'esercizio precedente	262,5
3.1. Acciaio	58 (1)	1.3. Ammende e indennità di mora	p.m.
3.2. Carbone	50 (1)	1.4. Varie	p.m.
3.3. Sociale	15 (1)	2. Annullamento di impegni che presumibilmente non verranno realizzati	45
4. Aiuti in forma di abbuoni di interessi	131	3. Risorse non utilizzate dell'esercizio 1991	22
4.1. Investimenti (articolo 54)	25 (1)	4. Entrate straordinarie per le misure sociali connesse con la ristrutturazione delle industrie CECA	p.m.
4.2. Riconversione (articolo 56)	106 (2)	5. Ricorso all'accantonamento per imprevisti	p.m.
5. Misure sociali connesse con la ristrutturazione siderurgica (Articolo 56)	5		
6. Misure sociali connesse con la ristrutturazione carbonifera (Articolo 56)	50		
	(2)		
	484		484
<b>Operazioni finanziate con prestiti su fondi propri</b>		<b>Origine dei fondi propri</b>	
7. Alloggi sociali	18	6. Riserva speciale ed ex fondo pensioni CECA	18

(1) Aiuto a progetti con specifico impatto ambientale :

Voci	3.1 :	8
	3.2 :	16
	3.3 :	3
	4.1 :	19
Totale :		46

(2) Importi imputabili al programma RECHAR :

Voci	4.2 :	50
	6 :	50
Totale :		100

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3748/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 dicembre 1991**  
**che proroga il controllo delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/83 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 42/91<sup>(4)</sup>, ha prorogato fino al 31 dicembre 1991 il controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che è necessario continuare a mantenere per l'anno 1992 un controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 653/83 restano valide per l'essenziale e che è pertanto opportuno prorogare il regime di controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 653/83, la data « 31 dicembre 1991 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1992 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

FRANS ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 77 del 23. 3. 1983, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 6 del 9. 1. 1991, pag. 10.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3749/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 dicembre 1991

**che proroga il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 43/91<sup>(4)</sup>, ha prorogato fino al 31 dicembre 1991 il controllo comunitario delle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 235/86 restano valide per l'essenziale; che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 235/86, la data « 31 dicembre 1991 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1992 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 6 del 9. 1. 1991, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3750/91 DELLA COMMISSIONE****del 19 dicembre 1991****che proroga misure di sorveglianza a posteriori sulle importazioni, nella Comunità, di calzature originarie di tutti i paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2978/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visti il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86<sup>(4)</sup>, e il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previe consultazioni nell'ambito dei comitati di cui all'articolo 5 dei suddetti regolamenti;

considerando che, con la decisione 78/560/CEE<sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79<sup>(8)</sup>, laCommissione ha istituito un controllo a posteriori sulle importazioni nella Comunità di calzature di cui ai codici NC da 6401 10 a 6405 90; che, con il regolamento (CEE) n. 41/91 della Commissione<sup>(9)</sup>, il periodo di validità di detta decisione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1991; che sussistono i motivi che hanno indotto la Commissione a prendere questa misura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 274/90, la data « 31 dicembre 1991 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1992 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.<sup>(6)</sup> GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25.<sup>(7)</sup> GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.<sup>(8)</sup> GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.<sup>(9)</sup> GU n. L 6 del 9. 1. 1991, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3751/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 dicembre 1991

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2523, originari della Cecoslovacchia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,3 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 2523, originari della Cecoslovacchia, la base di riferimento è fissata a 7 464 000 ecu; che, in data 30 ottobre 1991, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari

della Cecoslovacchia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cecoslovacchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 24 dicembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cecoslovacchia:

Codice NC	Designazione delle merci
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3752/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 dicembre 1991

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2523, originari della Polonia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,3 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 2523, originari della Polonia, la base di riferimento è fissata a 7 464 000 ecu; che, in data 15 maggio 1991, le importazioni nella Comunità di tali prodotti originari della

Polonia hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 24 dicembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Polonia:

Codice NC	Designazione delle merci
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati:

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3753/91 DELLA COMMISSIONE**

del 19 dicembre 1991

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2941 20 10, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,3 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che per i prodotti del codice NC 2941 20 10, originari della Cina, la base di riferimento è fissata a 222 000 ecu; che, in data 18 luglio 1991, le

importazioni nella Comunità di tali prodotti originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 24 dicembre 1991 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Codice NC	Designazione delle merci
2942 20 10	- - Diidrostreptomicina

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3754/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni, destinandole all'esportazione in Unione Sovietica nel quadro del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad una garanzia di credito per l'esportazione di prodotti agricoli ed alimentari della Comunità, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Jugoslavia, della Lituania, della Lettonia, e dell'Estonia in Unione Sovietica<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3281/91<sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(6)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio<sup>(7)</sup>, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;

considerando che, alla luce dell'attuale situazione del mercato sovietico, occorre subordinare la vendita alla presentazione di un contratto stipulato con l'unico ente che agisce per conto del governo sovietico; che, data

l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare durante l'operazione;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91<sup>(9)</sup>;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3513/91<sup>(11)</sup>; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa:

— 15 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento tedesco;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 310 del 12. 11. 1991, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(7)</sup> GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(9)</sup> GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

<sup>(10)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU n. L 333 del 4. 12. 1991, pag. 19.

- 15 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 10 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 60 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.

2. Tali carni sono messe in vendita nel quadro del regolamento (CEE) n. 599/91 e devono essere importate in Unione Sovietica.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione <sup>(1)</sup>. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Le offerte o le domande di acquisto sono valide solo se:

- riguardano carni con osso o disossate;
- riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t in peso del prodotto;
- vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, per l'intero quantitativo di carni con osso indicato nell'offerta;
- per quanto riguarda le carni disossate, le offerte vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta;
- sono corredate di una copia del contratto di vendita per un quantitativo uguale al quantitativo richiesto stipulato dal richiedente con l'ente « Prodintorg » <sup>(2)</sup>; il contratto deve contenere una dichiarazione redatta in inglese dall'ente Prodintorg secondo cui la carne deve essere fornita nel quadro del regolamento (CEE) n. 599/91;
- reca l'importo preciso del prezzo fob, reso porti comunitari in ECU/t.

6. Dopo il 1° marzo 1992 le domande di acquisto non sono più ricevibili.

7. Per soddisfare i requisiti previsti al paragrafo 5, l'operatore ha la facoltà di presentare offerte parziali relative alla carne con osso in vari Stati membri; in tal caso, tutte le offerte e le domande di acquisto devono recare lo stesso prezzo espresso in ecu.

Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telex alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles [telex 220 37 b Agrec; telefax (02) 236 60 27].

8. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5, 6 e 7.

9. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 6 gennaio 1992.

10. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

#### Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84, il termine di presa in consegna ivi definito è portato a tre mesi.

2. L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento.

#### Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di:

- 300 ECU/100 kg di carni con osso;
- 500 ECU/100 kg di carni disossate.

#### Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Carne de intervención — Sin restitución — [Reglamento (CEE) n° 3754/91];

Interventionskød — Uden restitution — [Forordning (EØF) nr. 3754/91];

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

<sup>(2)</sup> Vvo. Prodintorg, 32-34, Smolenskaia, 121200 Moscou, URSS.

Interventionsfleisch — Ohne Erstattung — [Verordnung (EWG) Nr. 3754/91];

Κρέας παρεμβάσεως — Χωρίς επιστροφή — [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3754/91];

Intervention meat — Without refund — [Regulation (EEC) No 3754/91];

Viande d'intervention — Sans restitution — [Règlement (CEE) n° 3754/91];

Carni d'intervento — Senza restituzione — [Regolamento (CEE) n. 3754/91];

Vlees uit interventievoorraden — zonder restitutie — [Verordening (EEG) nr. 3754/91];

Carne de intervenção — Sem restituição — [Regulamento (CEE) n° 3754/91].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione <sup>(1)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

#### Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, «Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte di intervento», sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

- 116. Regolamento (CEE) n. 3754/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate in Unione Sovietica in applicazione del regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio <sup>(116)</sup>.

<sup>(116)</sup> GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 66. »

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Bundesrepublik Deutschland	— Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	7 500	485
	— Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	7 500	485
France	— Quartiers avant, provenant de : Catégorie A/C, classes U, R et O	7 500	485
	— Quartiers arrière, provenant de : Catégorie A/C, classes U, R et O	7 500	485
Ireland	— Hindquarters from : Category C, classes U, R and O	5 000	485
	— Forequarters from : Category C, classes U, R and O	5 000	485
Ireland	— Boned cuts from : Category C, classes U, R and O	60 000	700 (1)

(1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(1) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemäß der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(1) Ελάχιστη τιμή ανά τόνο προϊόντος σύμφωνα με την κατανομή που αναφέρεται στο παράρτημα II.

(1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(1) Minimumprijzen per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartição indicada no anexo II.

## ANHANG II

## Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 vierter Gedankenstrich genannten Partie

Teilstücke	Gewichtsanteile
Striploins	5,5 %
Insides	9,1 %
Outsides	8,6 %
Knuckles	5,4 %
Rumps	5,8 %
Briskets	7,9 %
Forequarters	30,2 %
Shins/shanks	6,6 %
Plates/Flanks	20,9 %
Partie insgesamt	100,0 %

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III  
— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Adresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

**BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)  
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)  
Postfach 180 107 — Adickesallee 40  
D-6000 Frankfurt am Main 18  
Tel. (069) 1 56 4772/3 ; Telex : 04 11 156 ; Telefax (069) 1 56 4791 ;  
Teletext 6990 732

**FRANCE :** OFIVAL  
Tour Montparnasse  
33, avenue du Maine  
F-75755 Paris Cedex 15  
Tél. 4538 84 00 ; télex 20 54 76

**IRELAND :** Department of Agriculture and Food  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11  
Telex 93 292 and 93 607  
Telefax (01) 61 62 63 and (01) 78 52 14

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3755/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in talune destinazioni, che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3146/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni non disossate d'intervento; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che per i prodotti in questione esistono possibilità di sbocco in taluni paesi terzi; che occorre mettere in vendita tali carni in conformità del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che, in alcuni casi, i quarti di bue provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali pezzi, è opportuno autorizzare il reballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91<sup>(6)</sup>;

considerando che, a garanzia dell'esportatore delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della

cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3754/91<sup>(8)</sup>; che tuttavia l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3146/91 della Commissione<sup>(9)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa
  - 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento belga,
  - 1 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito,
  - 1 100 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese,
  - 2 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
  - 4 000 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Le carni sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni di cui al punto 02 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2985/91 della Commissione<sup>(10)</sup>.

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione<sup>(11)</sup>. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(8)</sup> Vedi pagina 66 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(9)</sup> GU n. L 299 del 30. 10. 1991, pag. 13.

<sup>(10)</sup> GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 16.

<sup>(11)</sup> GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare l'avvolgimento dei pezzi in questione in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, a fini di spedizione, all'ufficio doganale di partenza.

2. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

3. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 7 gennaio 1992.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

#### Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

#### Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 120 ECU/100 kg.

#### Articolo 4

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

Carne de intervención [Reglamento (CEE) n° 3755/91];  
Interventionskød [Forordning (EØF) nr. 3755/91];  
Interventionsfleisch [Verordnung (EWG) Nr. 3755/91];  
Κρέας παρεμβάσεως [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3755/91];

Intervention meat [Regulation (EEC) No 3755/91];  
Viande d'intervention [Règlement (CEE) n° 3755/91];  
Carni d'intervento [Regolamento (CEE) n. 3755/91];  
Vlees uit interventievoorraden [Verordening (EEG) nr. 3755/91];

Carne de intervenção [Reglamento (CEE) n° 3755/91].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione<sup>(1)</sup>.

#### Articolo 5

Nell'allegato, parte I del regolamento (CEE) n. 569/88, «Prodotti destinati all'esportazione nello stato in cui sono ritirati dalle scorte d'intervento», sono aggiunti il seguente punto e la relativa nota in calce:

«117. Regolamento (CEE) n. 3755/91 della Commissione, del 20 dicembre 1991, relativo alla vendita mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84 di carni bovine non disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in talune destinazioni<sup>(17)</sup>».

<sup>(17)</sup> GU n. L 352 del 21. 12. 1991, pag. 71.»

#### Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3146/91 è abrogato.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindestpreiser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Deutschland	— Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	1 000	1 350
	— Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	1 000	2 350
France	— Quartiers avant : catégorie A/C, classes U, R et O	2 000	1 350
	— Quartiers arrière : catégorie A/C, classes U, R et O	2 000	2 350
Danmark	— Forfjerdinger af : Kategori A/C, klasse R og O	100	1 350
	— Bagfjerdinger af : Kategori A/C, klasse R og O	1 000	2 350
United Kingdom	— Hindquarters, from : Category C, classes U, R and O	1 000	2 350
Belgique/België	— Quartiers avant provenant des : Voorvoeten, afkomstig van : catégorie A, classes U, R et O catégorie A, klassen U, R en O	500	1 350
	— Quartiers arrière provenant des : Achtervoeten, afkomstig van : catégorie A, classes U, R et O catégorie A, klassen U, R en O	500	2 350

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

- DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)  
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)  
Postfach 180 107 — Adickesallee 40  
D-6000 Frankfurt am Main 18  
Tel. (069) 1 56 4772/3  
Telex : 04 11 156  
Telefax (069) 156 47 91
- FRANCE :** Ofival  
Tour Montparnasse  
33, avenue du Maine  
F-75755 Paris Cedex 15  
(tél. : 45 38 84 00 ; télex : 20 54 76)
- DANMARK :** Direktoratet for Markedsordningerne  
EF-Direktoratet  
Frederiksborggade 18  
DK-1360 København K  
(tlf. (33) 92 70 00, telex 151 37 DK, telefax (33) 92 69 48)
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berkshire  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302  
Telefax (0734) 56 67 50
- BELGIQUE/BELGIË :** Office belge de l'économie et de l'agriculture  
Rue de Trèves 82  
B-1040 Bruxelles  
[tél. : (2) 287 24 11 ; télex : 24076 OBEA BRU B, 65567 OBEA BRU,  
téléfax : (2) 230 25 33]
- Belgische dienst voor bedrijfs-  
leven en landbouw  
Trierstraat 82  
B-1040 Brussel

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3756/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 3216/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87<sup>(4)</sup>, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzino; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3755/91<sup>(6)</sup>, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87<sup>(8)</sup>, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3216/91 della Commissione<sup>(9)</sup> dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

- circa 1 500 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° novembre 1991;
- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° marzo 1991;
- circa 1 000 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento francese e acquistate anteriormente al 1° ottobre 1991;
- circa 4 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e acquistate anteriormente al 1° settembre 1991;
- circa 1 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1991;
- circa 1 000 t di carni non disossate detenute dall'organismo d'intervento danese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1991;
- circa 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° novembre 1991.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 569/88 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 7 gennaio 1992.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Vedi pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(7)</sup> GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

<sup>(8)</sup> GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

<sup>(9)</sup> GU n. L 304 del 5. 11. 1991, pag. 9.

*Articolo 2*

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

*Articolo 3*

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ecu/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

- 100 ecu/100 kg per i quarti anteriori non disossati,
- 140 ecu/100 kg per le carni disossate.

*Articolo 4*

Il regolamento (CEE) n. 3216/91 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1) Mindstepriser i ECU/ton (1) Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1) Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1) Minimum prices expressed in ecus per tonne (1) Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
---	--	--	---

## a) Carne sin deshuesar — Ikke-udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποστεωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been — Carne com osso

United Kingdom	— Forequarters, from : Category C, class U, R and O	500	1 200
Italia	— Quarti anteriori provenienti dai : Categoria A, classi U, R e O	1 500	1 200
France	— Quartiers avant : Catégorie A/C, classe U, R et O	1 000	1 200

## b) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Αποστεωμένο κρέας — Boned beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada

Ireland	— Category C: Briskets Plates and flanks Forequarters Insides Outsides Knuckles Rumps	100 500 500 100 100 100 100	1 600 1 200 1 900 3 100 3 100 2 700 2 700
United Kingdom	— Category C: Rumps Thick flanks Topsides Silversides Briskets Pony parts Pony Fore ribs Forequarter flanks Thin flanks	500 500 500 500 500 100 500 100 300 1 000	2 700 2 700 3 100 3 100 1 600 1 600 2 200 2 200 1 200 1 200
Italia	— Categoria A: Collo Sottospalla Spalla / Geretto Pancia Petto	100 200 100 100	1 900 1 600 1 100 1 400
Danmark	— Kategori A: Bryst og slag Øvrigt kød af forfjerding	500 500	1 400 1 800

(1) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido conforme o disposto no n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento (CEE) n.º 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —  
Anschriften der Interventionstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses  
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli  
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de  
intervenção**

- IRELAND:** Department of Agriculture and Food  
Agriculture House  
Kildare Street  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11  
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 616263 and (01) 785214
- DANMARK:** EF-Direktoratet  
Frederiksborggade 18  
DK-1360 København K  
Tlf. 33 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax 33 92 69 48
- ITALIA:** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)  
Via Palestro 81  
I-00185 Roma  
Tel. 47 49 91  
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce  
Fountain House  
2 Queens Walk  
Reading RG1 7QW  
Berkshire  
Tel. (0734) 58 36 26  
Telex 848 302, telefax: (0734) 56 67 50
- FRANCE:** OFIVAL  
Tour Montparnasse  
33 avenue du Maine  
F-75755 Paris Cedex 15  
Tél. 45 38 84 00, télex 205476
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3757/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'importazione delle carni bovine; che l'importo di tale diminuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 815/91<sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 715/90, validi per le importazioni da realizzare nel primo trimestre 1992, sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Código NC KN-kode KN-Code Καδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC	Belgique Luxembourg FB/Flux/100 kg	Danmark dkr/100 kg	Deutschland DM/100 kg	Ελλάδα Δρχ/100 χγρ	España Pta/100 kg	France FF/100 kg	Ireland £ Irl/100 kg	Italia Lit/100 kg	Nederland Fl/100 kg	Portugal Esc/100 kg	United Kingdom £/100 kg
0102 90 10	5 753,8	1 064,09	278,96	29 742,37	18 293,16	935,60	104,132	208 726	314,32	24 727,42	94,163
0102 90 31	5 753,8	1 064,09	278,96	29 742,37	18 293,16	935,60	104,132	208 726	314,32	24 727,42	94,163
0102 90 33	5 753,8	1 064,09	278,96	29 742,37	18 293,16	935,60	104,132	208 726	314,32	24 727,42	94,163
0102 90 35	5 753,8	1 064,09	278,96	29 742,37	18 293,16	935,60	104,132	208 726	314,32	24 727,42	94,163
0102 90 37	5 753,8	1 064,09	278,96	29 742,37	18 293,16	935,60	104,132	208 726	314,32	24 727,42	94,163
0201 10 10	10 932,1	2 021,77	530,03	56 510,50	34 757,06	1 777,65	197,852	396 580	597,20	46 982,15	178,911
0201 10 90	10 932,1	2 021,77	530,03	56 510,50	34 757,06	1 777,65	197,852	396 580	597,20	46 982,15	178,911
0201 20 21	10 932,1	2 021,77	530,03	56 510,50	34 757,06	1 777,65	197,852	396 580	597,20	46 982,15	178,911
0201 20 29	10 932,1	2 021,77	530,03	56 510,50	34 757,06	1 777,65	197,852	396 580	597,20	46 982,15	178,911
0201 20 31	8 745,8	1 617,42	424,03	45 208,41	27 805,64	1 422,13	158,281	317 264	477,77	37 585,72	143,129
0201 20 39	8 745,8	1 617,42	424,03	45 208,41	27 805,64	1 422,13	158,281	317 264	477,77	37 585,72	143,129
0201 20 51	13 118,6	2 426,12	636,04	67 812,66	41 708,46	2 133,18	237,422	475 896	716,65	56 378,58	214,693
0201 20 59	13 118,6	2 426,12	636,04	67 812,66	41 708,46	2 133,18	237,422	475 896	716,65	56 378,58	214,693
0201 20 90	16 398,3	3 032,65	795,04	86 770,67	51 709,23	2 666,48	296,777	594 866	895,82	70 473,22	269,742
0201 30 00	18 757,3	3 468,92	909,41	97 954,88	59 424,09	3 050,07	339,470	680 446	1 024,68	80 611,31	307,655
0202 10 00	7 599,9	1 405,50	368,47	38 728,71	24 280,85	1 235,80	137,543	275 695	415,17	32 661,20	123,995
0202 20 10	7 599,9	1 405,50	368,47	38 728,71	24 280,85	1 235,80	137,543	275 695	415,17	32 661,20	123,995
0202 20 30	6 079,9	1 124,41	294,78	30 983,05	19 424,73	988,64	110,035	220 557	332,14	26 129,03	99,196
0202 20 50	9 499,9	1 756,87	460,58	48 410,91	30 351,09	1 544,74	171,929	344 620	518,96	40 826,54	154,993
0202 20 90	11 399,8	2 108,25	552,70	59 876,45	36 042,12	1 853,69	206,314	413 545	622,76	48 991,89	187,215
0202 30 10	1 756,87	1 756,87	460,58	48 410,91	30 351,09	1 544,74	171,929	344 620	518,96	40 826,54	154,993
0202 30 50	9 499,9	1 756,87	460,58	48 410,91	30 351,09	1 544,74	171,929	344 620	518,96	40 826,54	154,993
0202 30 90	13 071,8	2 417,45	633,76	67 810,68	41 508,43	2 125,57	236,573	474 197	714,09	56 177,25	214,091
0206 10 95	18 757,3	3 468,92	909,41	97 954,88	59 424,09	3 050,07	339,470	680 446	1 024,68	80 611,31	307,655
0206 29 91	13 071,8	2 417,45	633,76	67 810,68	41 508,43	2 125,57	236,573	474 197	714,09	56 177,25	214,091
0210 20 10	16 398,3	3 032,65	795,04	86 770,67	51 709,23	2 666,48	296,777	594 866	895,82	70 473,22	269,742
0210 20 90	18 757,3	3 468,92	909,41	98 603,06	59 286,25	3 050,07	339,470	680 446	1 024,68	80 611,31	308,100
0210 90 41	18 757,3	3 468,92	909,41	98 603,06	59 286,25	3 050,07	339,470	680 446	1 024,68	80 611,31	308,100
0210 90 90	18 757,3	3 468,92	909,41	98 603,06	59 286,25	3 050,07	339,470	680 446	1 024,68	80 611,31	308,100
1602 50 10	18 757,3	3 468,92	909,41	98 603,06	59 286,25	3 050,07	339,470	680 446	1 024,68	80 611,31	308,100
1602 90 61	18 757,3	3 468,92	909,41	100 562,72	58 869,53	3 050,07	339,470	680 446	1 024,68	80 611,31	309,444

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n.º 2658/87 modificado.

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.

NB: Die KN-Code sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87.

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n.º 2658/87 modifié.

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n.º 2658/87 modificato.

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no Regulamento (CEE) n.º 2658/87 alterado.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3758/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare<sup>(5)</sup>, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio<sup>(6)</sup> ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(8)</sup>, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio<sup>(9)</sup>;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di gennaio 1992 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(7)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.<sup>(8)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.<sup>(9)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	129,00
1001 90 99 000	84,75
1002 00 00 000	115,00
1003 00 90 000	93,00
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	93,00
1006 20 92 000	200,80
1006 20 94 000	200,80
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	251,00
1006 30 92 900	251,00
1006 30 94 100	251,00
1006 30 94 900	251,00
1006 30 96 100	251,00
1006 30 96 900	251,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	93,00
1101 00 00 100	102,00
1101 00 00 130	102,00
1102 20 10 100	118,24
1102 20 10 300	101,35
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	130,91
1103 11 10 500	200,00
1103 11 90 100	110,00
1103 13 19 100	152,03
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	183,04
1104 21 50 100	174,54

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3759/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3696/91 <sup>(4)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 3198/91 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/91 <sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3198/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione <sup>(9)</sup> sono fissati negli allegati.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.<sup>(4)</sup> GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 22.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.<sup>(7)</sup> GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 34.<sup>(8)</sup> GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 76.<sup>(9)</sup> GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	16,892	17,170	17,368	17,646	16,424	16,792
— Portogallo	25,972	26,250	26,448	26,726	25,504	25,872
— altri Stati membri	16,892	17,170	17,368	17,646	16,424	16,792
<b>2. Aiuti finali</b>						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	39,77	40,42	40,89	41,54	38,67	39,53
— Paesi Bassi (Fl)	44,81	45,54	46,07	46,81	43,57	44,54
— UEBL (FB/Flux)	820,21	833,71	843,33	856,82	797,49	815,36
— Francia (FF)	133,37	135,57	137,13	139,33	129,68	132,58
— Danimarca (Dkr)	151,69	154,18	155,96	158,46	147,49	150,79
— Irlanda (£ Irl)	14,844	15,089	15,263	15,507	14,433	14,829
— Regno Unito (£)	13,177	13,398	13,555	13,777	12,778	13,073
— Italia (Lit)	29 754	30 244	30 593	31 083	28 930	29 458
— Grecia (Dra)	4 039,40	4 072,70	4 077,51	4 119,13	3 776,99	3 753,41
— Spagna (Pta)	2 568,98	2 610,86	2 640,79	2 681,45	2 499,20	2 541,44
— Portogallo (Esc)	5 458,33	5 516,24	5 557,68	5 614,28	5 363,46	5 418,53

## ALLEGATO II

## Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>						
— Spagna	18,142	18,420	18,618	18,896	17,674	18,042
— Portogallo	27,222	27,500	27,698	27,976	26,754	27,122
— altri Stati membri	18,142	18,420	18,618	18,896	17,674	18,042
<b>2. Aiuti finali :</b>						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	42,71	43,36	43,83	44,48	41,61	42,47
— Paesi Bassi (Fl)	48,12	48,86	49,39	50,12	46,88	47,86
— UEBL (FB/Flux)	880,91	894,41	904,02	917,52	858,18	876,05
— Francia (FF)	143,24	145,44	147,00	149,20	139,55	142,45
— Danimarca (Dkr)	162,91	165,41	167,19	169,68	158,71	162,02
— Irlanda (£ Irl)	15,943	16,187	16,361	16,605	15,531	15,928
— Regno Unito (£)	14,171	14,393	14,549	14,771	13,772	14,067
— Italia (Lit)	31 956	32 446	32 795	33 284	31 132	31 659
— Grecia (Dra)	4 354,55	4 387,85	4 392,66	4 434,29	4 092,14	4 068,56
— Spagna (Pta)	2 757,52	2 799,39	2 829,32	2 869,98	2 687,73	2 729,97
— Portogallo (Esc)	5 719,18	5 777,08	5 818,53	5 875,12	5 624,31	5 679,37

## ALLEGATO III

## Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
<b>1. Aiuti nominali (ECU)</b>					
— Spagna	29,167	29,498	29,808	30,139	29,446
— Portogallo	36,302	36,633	36,943	37,274	36,600
— altri Stati membri	17,872	18,203	18,513	18,844	18,170
<b>2. Aiuti finali</b>					
<b>a) Semi raccolti e trasformati in :</b>					
— R. f. di Germania (DM)	42,07	42,85	43,58	44,36	42,78
— Paesi Bassi (Fl)	47,41	48,28	49,11	49,98	48,20
— UEBL (FB/Flux)	867,80	883,87	898,92	914,99	882,27
— Francia (FF)	141,11	143,72	146,17	148,79	143,46
— Danimarca (Dkr)	160,49	163,46	166,24	169,22	163,16
— Irlanda (£ Irl)	15,705	15,996	16,269	16,560	15,967
— Regno Unito (£)	13,912	14,177	14,424	14,688	14,134
— Italia (Lit)	31 481	32 064	32 610	33 193	32 006
— Grecia (Dra)	4 249,67	4 290,17	4 317,20	4 367,59	4 175,28
— Portogallo (Esc)	7 617,41	7 686,36	7 750,98	7 818,51	7 680,61
<b>b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :</b>					
— in Spagna (Pta)	4 422,34	4 472,20	4 518,86	4 567,41	4 464,30
— in un altro Stato membro (Pta)	4 482,77	4 532,63	4 579,35	4 627,93	4 527,62

## ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
DM	2,038250	2,036890	2,035490	2,034480	2,034480	2,031700
Fl	2,297490	2,295810	2,295140	2,294840	2,294840	2,290980
FB/Flux	41,993500	41,964600	41,944500	41,920000	41,920000	41,852800
FF	6,961700	6,959210	6,957130	6,955700	6,955700	6,949170
Dkr	7,931270	7,925610	7,921950	7,917650	7,917650	7,909920
£Irl	0,764627	0,764324	0,763597	0,763212	0,763212	0,756725
£	0,711068	0,711210	0,711345	0,711358	0,711358	0,711518
Lit	1 539,65	1 542,51	1 544,77	1 546,69	1 546,69	1 554,15
Dra	233,60400	237,21400	240,10300	242,01300	242,01300	249,13700
Esc	180,72200	181,09900	181,53300	181,71300	181,71300	183,00400
Pta	130,01900	130,27300	130,51800	130,74300	130,74300	131,47000

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3760/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup> in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3437/91 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/91<sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio<sup>(9)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio<sup>(10)</sup> per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 dicembre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(12)</sup>, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3437/91 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1991.

<sup>(11)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(12)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(7)</sup> GU n. L 326 del 28. 11. 1991, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU n. L 338 del 10. 12. 1991, pag. 19.

<sup>(9)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

<sup>(10)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
1102 90 30	239,62	245,66
1102 90 90	144,76	147,78
1103 12 00	239,62	245,66
1103 19 90	144,76	147,78
1103 29 30	239,62	245,66
1103 29 90	144,76	147,78
1104 12 10	135,78	138,80
1104 12 90	266,24	272,28
1104 19 99	255,46	261,50
1104 22 10 10 (*)	135,78	138,80
1104 22 10 90 (*)	239,62	242,64
1104 22 30	239,62	242,64
1104 22 50	212,99	216,01
1104 22 90	135,78	138,80
1104 29 19	227,07	230,09
1104 29 39	227,07	230,09
1104 29 99	144,76	147,78

(\*) Codice Taric: avena spuntata.

(\*) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.

(\*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3761/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 dicembre 1991**  
**che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2880/91 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3482/91 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2880/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 71,689 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 274 dell'1. 10. 1991, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 56.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3762/91 DELLA COMMISSIONE**

del 20 dicembre 1991

**che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1943/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 2 e 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86, qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) dello stesso regolamento non sia sufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti, si applica a tali prodotti la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1;

considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 519/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, che stabilisce, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che occorre altresì tener conto delle spese indicate nel suddetto articolo, lettera b), nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 519/77, i prezzi sul mercato della Comunità

vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi nel commercio internazionale vengono stabiliti tenendo conto dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo;

considerando che non occorre fissare restituzioni quando, applicando le norme di cui sopra, si ottiene una restituzione il cui importo per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86 è ritenuto inferiore alla restituzione per gli zuccheri addizionati a norma dell'articolo 11 dello stesso regolamento; che in tal caso si applicano le restituzioni previste per gli zuccheri addizionati;

considerando che la mancata fissazione di restituzioni per i pomodori pelati a destinazione degli Stati Uniti d'America comporta l'applicazione del disposto dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e dei criteri di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nella Comunità e nel commercio internazionale determina la fissazione di una restituzione appropriata;

considerando che, tenendo conto delle caratteristiche del mercato delle uve secche, in particolare dei periodi in cui tradizionalmente vengono stipulati i contratti commerciali, occorrerebbe riesaminare entro il 15 aprile 1992 l'opportunità di fissare una restituzione per questi prodotti e il relativo importo;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 sono fissate nell'allegato I del presente regolamento.

2. La mancata fissazione di un tasso di restituzione per i pomodori pelati di cui all'allegato, destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America, viene presa in conside-

razione ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

4. Quando non è fissata alcuna restituzione per un prodotto compreso nell'allegato, tale prodotto può beneficiare, qualora sia applicabile, della restituzione all'esportazione applicabile agli zuccheri addizionati ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 426/86.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 21 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 dicembre 1991, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

(ECU/100 kg peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle esportazioni (1)	Restituzione (2)
0806 20 12 000	03	35,00
0806 20 92 000	03	35,00
0812 10 00 100	01	13,30
2002 10 10 100	02	15,00
2006 00 31 000	01	30,22
2006 00 90 100	n. 01	30,22
2008 19 10 100		21,80
2008 19 90 100		21,80
2009 11 99 110		2,10
2009 19 99 110		2,10
2009 11 99 120		4,20
2009 19 99 120		4,20
2009 11 99 130		6,30
2009 19 99 130		6,30
2009 11 99 140		8,40
2009 19 99 140		8,40
2009 11 99 150		10,50
2009 19 99 150		10,50

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutte le destinazioni, eccetto il Nord America,

02 tutte le destinazioni, eccetto gli Stati Uniti,

03 tutte le destinazioni, eccetto gli Stati Uniti, la Turchia, il Sudafrica, l'Australia, l'Iran e l'Afghanistan.

(2) Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti nella Comunità.